

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 237

33° anno

21 settembre 1990

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
I <i>Comunicazioni</i>		
Consiglio		
90/C 237/01	Elenco dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza, ligiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro	1
Commissione		
90/C 237/02	ECU	4
90/C 237/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1990 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo	5
90/C 237/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1990 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo	6
90/C 237/05	Aiuti di Stato — C 16/89 (ex NN 106/88) (Repubblica federale di Germania)	7
90/C 237/06	Aiuti di Stato — C 25/90 (ex N 202/90) (Belgio)	11
90/C 237/07	Aiuti di Stato — C 50/89 (ex NN 69/89) (Italia)	13

II *Atti preparatori*

.....

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagine
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
90/C 237/08	Guida per i candidati ad un concorso interistituzionale o a un concorso generale della Commissione	14
90/C 237/09	Bando di concorso generale COM/A/714 — settore giuridico (amministratori)	31
90/C 237/10	Bando di concorso generale COM/A/715 — settore giuridico (amministratori aggiunti)	36

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

**Elenco dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza,
l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro**

(per il periodo 26 marzo 1990 — 25 marzo 1993)

a seguito della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 26 marzo 1990

(90/C 237/01)

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

a) *Membri titolari*

Belgio	Sig. R. NUJTS	Sig. J. DE GREVE
Danimarca	Sig. H. GROVE	Sig. E. ANDERSEN
Germania	Sig. H. KAISER	Sig. T. GIESEN
Grecia	Sig.ra A. KAFETZOPOULOU	Sig. G. PELORIADIS
Spagna	Sig.ra C. SERRANO HERRERA	Sig. A. ALLUE BUIZA
Francia	Sig. F. BRUN	Sig. M. LAROQUE
Irlanda	Sig. T. WALSH	Sig. B. K. NEVILLE
Italia	Sig.ra G. ROCCA	Sig.ra A. M. AMATISTA
Lussemburgo	Sig. A. SCHUSTER	Sig. N. RUME
Paesi Bassi	Sig. E. H. SICCAMA	Sig. C. J. VOS
Portogallo	Sig.ra J. DA ENCARNACÃO PINTO MARVÃO	Sig. A. A. VAREJÃO CASTELO BRANCO DE SOUSA
Regno Unito	Sig. D. C. T. EVES	Sig. C. D. BURGESS

b) *Membri supplenti*

Belgio	Sig. A. LEHOUCQ	Sig. P. CAJOT
Danimarca	Sig.ra M. GROTH-ANDERSEN	Sig. K. OVERGÅRD-HANSEN
Germania	Sig. R. OPFERMANN	Sig. K. HORNEFFER
Grecia	Sig. P. PAPADOPOULOS	Sig.ra E. GALANOPPOULOU
Spagna	Sig. L. F. FERNÁNDEZ PERDIDO	Sig. J. L. CASTELLA
Francia	Sig. J.-L. PASQUIER	Sig. G. ROBERT
Irlanda	Sig. J. PHELAN	Sig. P. J. GOULDING
Italia	Sig. M. GUERRIERI	Sig. L. CASANO
Lussemburgo	Sig. M. FEYEREISEN	Sig. J.-P. DEMUTH
Paesi Bassi	Sig. A. J. DE ROOS	Sig. R. O. TRIEMSTRA
Portogallo	Sig. C. SEIXAS DA FONSECA	Sig. J. F. CORREIA GOMES ESTEVES
Regno Unito	Sig.na H. K. LEISER	Sig. J. T. CARTER

II. RAPPRESENTANTI DEI DATORI DI LAVORO

a) *Membri titolari*

Belgio	Sig. P. SILON	Sig. P.-P. MAETER
Danimarca	Sig. O. HEEGAARD	Sig. B. ANDREASEN
Germania	Sig. R. KONSTANTY	Sig. H. PARTIKEL
Grecia	Sig. A. GERANIOS	Sig. V. TSITSAS
Spagna	Sig. F. J. PINILLA GARCÍA	Sig. A. CARCOBA ALONSO
Francia	Sig. M. MARTIN	Sig. P. ÉTIENNE
Irlanda	Sig. D. O'SULLIVAN	Sig. T. WALL
Italia	Sig.ra C. BRIGHI	Sig.ra G. GALLI
Lussemburgo	Sig. R. NURENBERG	Sig. A. GROBEN
Paesi Bassi	Sig.ra K. Y. I. J. ADELMUND	Sig. G. A. CREMERS
Portogallo	Sig. A. J. GOMES TAVARES	Sig. L. F. MENEZES LOPEZ
Regno Unito	Sig. A. D. TUFFIN	Sig. P. JACQUES

b) *Membri supplenti*

Belgio	Sig. R. THISSEN	Sig. V. VAN DER HAEGEN
Danimarca	Sig. E. ANDERSEN	Sig. S. BØGH
Germania	Sig. B. ZWINGMANN	Sig. W. EGELKRAUT
Grecia	Sig. C. POLYZOGOPOULOS	Sig. G. CHRISTODOULOU
Spagna	Sig.ra M. DÍAZ OJEDA	Sig.ra L. RODRÍGUEZ GARCÍA
Francia	Sig. M. SAIU	Sig. M. SEDES
Irlanda	Sig. M. O'HALLORAN	Sig. P. KEATING
Italia	Sig.ra L. BENEDETTINI	Sig.ra G. MALASPINA
Lussemburgo	Sig. H. DUNKEL	Sig. A. GIARDIN
Paesi Bassi	Sig. H. P. W. SCHMITZ	Sig. W. W. MULLER
Portogallo	Sig. J. VIZINHO	Sig. J. M. LEITÃO RIBEIRO ARENGA
Regno Unito	Sig.na A. MADDOCKS	Sig. R. COYLE

III. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

a) *Membri titolari*

Belgio	Sig. A. CORDY	Sig. R. LÉONARD
Danimarca	Sig. J. ANDERSEN	Sig. T. JEPSEN
Germania	Sig. D. BITTSCHEIDT	Sig. A. THEUER
Grecia	Sig. H. TSAMOUSOPOULOS	Sig. E. ZIMALIS
Spagna	Sig. E. BALBOYSSON CORRECHER	Sig. C. MENÉNDEZ RODRÍGUEZ
Francia	Sig. J.-P. PEYRICAL	Sig. J. TASSIN
Irlanda	Sig. W. H. O'CONNOR	Sig. T. BRISCOE
Italia	Sig. F. GIUSTI	Sig. E. BUSSETTI
Lussemburgo	Sig. R. FERRY	Sig. P. OLINGER
Paesi Bassi	Sig.ra C. DE MEESTER	Sig. N. J. VAN KESTEREN
Portogallo	Sig. J. H. L. DA COSTA TAVARES	Sig. M. LIMA AMORIM
Regno Unito	Sig.ra A. M. MACKIE	Sig. C. H. A. F. CASTLE

b) Membri supplenti

Belgio	Sig. J. BORMANS	Sig. P. J. HARDY
Danimarca	Sig. T. A. SØRENSEN	Sig.ra M. KODAHL
Germania	Sig. E. MULLER	Sig. S. BEEKHUIZEN
Grecia	Sig. A. KALDIS	Sig. G. VGONTZAS
Spagna	Sig. F. MORENO PINERO	Sig. A. MORENO UCELAY
Francia	Sig.ra V. CORMAN	Sig.ra A. DEJEAN DE LA BATIE
Irlanda	Sig. R. TUMULTY	Sig. T. LAWLOR
Italia	Sig. T. GARLANDA	Sig. A. SCARFINI
Lussemburgo	Sig. R. BEFFORT	Sig. P. VANDERDONCKT
Paesi Bassi	Sig. I. VERHOEF	Sig. G. VAN VOORBERGEN
Portogallo	Sig. M. GONÇALVES DE TEVES COSTA	Sig. J. A. SENTIEIRO TOMAS
Regno Unito	Sig. E. F. THAIRS	Sig. H. A. BENN

COMMISSIONE

ECU (*)

20 settembre 1990

(90/C 237/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3920	Scudo portoghese	182,935
Marco tedesco	2,06171	Dollaro USA	1,31052
Fiorino olandese	2,32394	Franco svizzero	1,72006
Sterlina inglese	0,698944	Corona svedese	7,56104
Corona danese	7,85591	Corona norvegese	7,97320
Franco francese	6,90382	Dollaro canadese	1,51365
Lira italiana	1537,37	Scellino austriaco	14,5074
Sterlina irlandese	0,768183	Marco finlandese	4,88824
Dracma greca	201,165	Yen giapponese	179,345
Peseta spagnola	129,139	Dollaro australiano	1,58180
		Dollaro neozelandese	2,11374

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1). Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1990 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(90/C 237/03)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio (¹), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ECU)
10.0120	Metanolo	Cile	8 400 000
10.0140	Glicole etilenico (etandiolo)	Messico	3 780 000
10.0220	Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	Polonia	179 000
10.0435	Carboni attivati	Filippine	840 000
10.0510	Altre coperture e camere d'aria (compresi i tubolari), di gomma	Brasile	6 000 000
10.0590	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti – Guanti e muffole – – altri – – – di protezione per qualunque mestiere	Tailandia	5 513 000
10.0840	Fili di ferro o di acciai non legati – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	Ungheria	1 822 000
10.1070	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	Malaysia	4 100 000
10.1110	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo – Parti Diodi, transistori e simili dispositivi semi-conduttori; diodi emettitori di luce Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Tailandia	5 250 000

(¹) GU n. L 383 del 30. 12. 1989.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1990 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(90/C 237/04)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio⁽¹⁾, la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0080	8	India	1 826 000 pezzi
40.0090	9	Tailandia	125 t
40.0100	10	Ungheria	732 000 paia
40.0100	10	Sri Lanka	1 464 000 paia
40.0100	10	Malaysia	1 464 000 paia
40.0140	14	Tailandia	44 000 pezzi
40.0150	15	Pakistan	216 000 pezzi
40.0150	15	Tailandia	216 000 pezzi
40.0150	15	Indonesia	216 000 pezzi
40.0170	17	Polonia	23 000 pezzi
40.0170	17	Pakistan	77 000 pezzi
40.0200	20	Sri Lanka	221 000 pezzi
40.0260	26	India	376 000 pezzi
40.0280	28	Ungheria	52 000 pezzi
40.0280	28	Filippine	104 000 pezzi
40.0310	31	Ungheria	321 000 pezzi
40.0310	31	Tailandia	642 000 pezzi
40.0330	33	Polonia	115 t
40.0330	33	Ungheria	115 t
40.0330	33	Filippine	230 t
40.0350	35	Polonia	125 t
40.0360	36	India	55 t
40.0370	37	Pakistan	368 t
40.0385	38 B	Perù	1 t
40.0385	38 B	India	1 t
40.0390	39	Indonesia	96 t
40.0400	40	Polonia	17 t
40.0470	47	Perù	17 t
40.0480	48	Malaysia	57 t
40.0490	49	Perù	23 t
40.0550	55	India	57 t
40.0590	59	Pakistan	295 t
40.0650	65	Hong Kong	32 t
40.0660	66	India	22 t
40.0720	72	India	180 000 pezzi
40.0720	72	Malaysia	180 000 pezzi
40.0730	73	Malaysia	172 000 pezzi
40.0840	84	Indonesia	14 t
40.0880	88	Indonesia	8 t
40.0930	93	Romania	5 t
40.0970	97	Brasile	21 t
40.1010	101	Cina	2 t
40.1090	109	Tailandia	12 t
40.1110	111	Messico	4 t
40.1120	112	Brasile	31 t
40.1120	112	India	31 t
40.1120	112	Tailandia	31 t
40.1130	113	Pakistan	25 t
40.1140	114	Brasile	60 t
42.1360	136	India	115 t

(¹) GU n. L 383 del 30. 12. 1989.

AIUTI DI STATO

C 16/89 (ex NN 106/88)

(Repubblica federale di Germania)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(90/C 237/05)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti alla ricerca e sviluppo che la Repubblica federale di Germania ha deciso di concedere nel settore del traffico e dei trasporti («Verkehrsforchungskonzept»)

Con la lettera che segue, la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, iniziata in data 7 giugno 1989 (nota con riferimento alla Gazzetta ufficiale) (¹)

Con lettera del 4 ottobre 1988, il governo tedesco ha notificato alla Commissione il regime di aiuti «Verkehrsforchungskonzept» (regime di aiuti per la ricerca e lo sviluppo nel settore del traffico e dei trasporti), relativo al periodo 1988-1992.

Dato che detto regime era già in esecuzione prima della sua comunicazione, gli aiuti devono essere considerati come non notificati, quindi illegali.

Tuttavia, la Commissione ha potuto valutare favorevolmente, e ciò per motivi di diritto sostanziale, una parte di detto regime. Con lettera SG(89) D/7853 del 16 giugno 1989, essa ha approvato gli aiuti proposti a favore dei trasporti pubblici urbani e suburbani, degli autoveicoli e del traffico stradale, del traffico merci e delle catene di trasporto, applicando la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE. Gli altri Stati membri sono stati informati con lettera SG(89) D/12906 del 16 ottobre 1989, i terzi interessati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 268 del 20 ottobre 1989, pagina 2.

Per la parte rimanente del regime in questione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, ha ritenuto che l'aiuto finanziario a favore dei sistemi gomma-rotaia, potrebbe falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Di conseguenza, con la lettera succitata, ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Essa ha inoltre invitato il governo federale a fornire informazioni supplementari concernenti il treno ad alta velocità Intercity Experimental (ICE) e il treno a sospensione magnetica «Transrapid».

Con lettere registrate rispettivamente il 17 ottobre 1989, il 12 febbraio 1990 e il 3 maggio 1990, il governo tedesco ha trasmesso le osservazioni supplementari richieste. Nel quadro della procedura, due altri Stati membri hanno fatto pervenire alla Commissione le loro osservazioni.

— La Commissione ha constatato che per quanto riguarda il progetto ICE, che ha beneficiato dell'aiuto finanziario dello Stato fino al termine del 1989, sono stati versati aiuti equivalenti ad un tasso di copertura del 36 % dei costi.

I destinatari dei versamenti erano la Deutsche Bundesbahn (DB) e talune imprese del settore concorrente.

Quanto agli stadi di sviluppo, nel settembre 1985 è stato presentato un modello sperimentale di treno, che da allora ha subito numerose modifiche e miglioramenti. La prima motrice destinata al traffico ferroviario è stata fornita alla DB nel settembre 1989; altre dieci unità sono state consegnate entro dicembre dello stesso anno. Nel 1990 dovrebbero essere fabbricati 55 convogli. Le autorità tedesche non hanno messo in discussione il fatto che gli aiuti al treno sudetto riguardavano lo stadio dello sviluppo, eccetto per taluni aspetti.

— Tuttavia, l'avvio della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE ha fornito l'occasione al governo tedesco per precisare che il regime in oggetto riguardava anche un altro treno ad alta velocità, derivato dall'ICE.

Tale progetto, denominato ICE-M (M = sistema a corrente multipla), rappresenta infatti un'evoluzione tecnica dell'ICE, al fine di produrre un treno ad alta velocità adatto a sistemi diversi di utilizzazione dell'energia elettrica. Lo sviluppo è reso necessario per permettere alla DB di partecipare con il suo materiale alla futura linea di treno ad alta velocità Parigi, Bruxelles, Colonia, Amsterdam (PBKA). Infatti, negli Stati membri della Comunità europea vige una pluralità di norme tecniche: vi sono, ad esempio, tre scarimenti, cinque sagome, cinque sistemi di elettrificazione e nove sistemi di segnalamento. Ciò comporta una duplice conseguenza:

— passando da una frontiera all'altra, occorre cambiare la locomotiva dei treni tradizionali, salvo per le poche locomotive che, in ciascuno Stato membro, sono state concepite per rispondere alle specificità tecniche di due o tre reti diverse. Ciò implica, beninteso, costi supplementari;

— non esiste ancora un mercato unico in questo settore. Gli ostacoli agli scambi sono notevoli, altrettanto dicasì dei costi della non-Europa, in termini di assenza di economie di scala e di duplicazione dei costi di R & S.

(¹) GU n. C 268 del 20. 10. 1989, pag. 2.

Questa caratteristica del settore industriale non è migliorata con il passare degli anni, al punto che un grande costruttore tedesco di materiale ferroviario ha organizzato nel marzo 1990 una serie di conferenze su «La standardizzazione del segnalamento ferroviario in Europa», nel corso delle quali ha espresso il timore che in Europa si continuo a sviluppare tecniche incompatibili di treno gomma-rotaia.

— Il costo del progetto ICE-M, che dovrebbe concludersi nel 1993, ammonta a 40,7 milioni di ecu. Esso è parzialmente coperto dallo Stato, sotto forma di un aiuto ammontante a 8,8 milioni di ecu, equivalente cioè ad un'intensità del 21,7 %, destinato a coprire l'intero del programma di R & S.

Come nel caso del treno ICE, destinataria dei fondi è la DB, che li investe nella cooperazione con l'industria.

— Oltre ai treni ad alta velocità basati sulla tecnologia gomma-rotaia, il programma del governo tedesco prevede, per gli anni 1988-1992, la concessione di aiuti al sistema «Transrapid» a sostentazione magnetica.

Il «Transrapid» è concepito per una velocità commerciale tra i 400 e i 500 km all'ora. Di conseguenza, una volta raggiunto lo stadio della commercializzazione, potrà essere concorrenziale con i treni tradizionali ad alta velocità, del tipo gomma-rotaia.

Tale concorrenza potrebbe verificarsi negli altri Stati membri della Comunità europea e nei paesi terzi che si interessano ai treni ad alta velocità, dove i produttori partecipano alle gare d'appalto.

In quest'ottica AEG e Westinghouse hanno creato per il mercato americano la Magnetic Transit of America, Inc., il cui obiettivo è la fabbricazione di treni magnetici. Quest'impresa dovrebbe costruire una pista commerciale a Las Vegas.

Per un altro progetto previsto invece ad Orlando (Florida), partecipano ad una gara d'appalto un consorzio formato da Thyssen Industrie, MBB e Krauss-Maffei, assieme ad alcuni costruttori giapponesi.

Attualmente, sono in corso delle prove su una pista in Germania, la Versuchsanlage Emsland, che è in funzione dal 1984 ed è stata completata nel 1987 con una lunghezza di 31,5 km. Le prove sono effettuate con due modelli, il TR 06 che, tra il 1984 e il 1990, ha percorso quasi 65 000 km e il TR 07. Quest'ultimo, che il 18 dicembre 1989 ha stabilito il record di velocità con 435 km all'ora, è un convoglio in uno stadio di sviluppo che la MPV ha definito di prototipo.

A partire dal 1970, la Repubblica federale di Germania ha sovvenzionato lo sviluppo del treno «Transrapid» per un importo totale di 830 milioni di ecu. Fino al 1986, questi aiuti corrispondono al 100 % dei costi. Dal 1986, le imprese tedesche partecipano al progetto finanziandolo al 25 %, vale a dire a concorrenza di 60 milioni di ecu fino alla fine del 1989. L'aiuto previsto notificato ammontava a 202,9 milioni di ecu.

I beneficiari dei versamenti sono innanzitutto le imprese Versuchs- und Planungsgesellschaft für Magnetbahnsysteme (MVP, un'affiliata della DB, della Deutsche Lufthansa e della Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft, affiliata a sua volta di Daimler Benz), Siemens, Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), Krauss-Maffei, Thyssen Industrie AG, Henschel e AEG.

Nel corso dei negoziati svolti nel quadro della procedura avviata ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, il governo tedesco ha annunciato che invece di applicare un tasso massimo di aiuto del 75 % per un finanziamento totale di 202,90 milioni di ecu, avrebbe assegnato al progetto, per il periodo 1990-1992, una dotazione di 54,25 milioni di ecu, invece dei 108,48 milioni di ecu previsti per questi stessi anni, mentre l'intensità dell'aiuto non supererà il 35 %.

Le informazioni raccolte nel corso della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, hanno permesso di confermare, tenuto conto delle particolarità dei treni ad alta velocità «ICE», «ICE-M» e «Transrapid», della situazione dei mercati in questione e della posizione delle imprese in detti mercati, che gli aiuti contemplati per la parte «treni ad alta velocità» del regime «Verkehrsforschung» sono suscettibili di incidere sugli scambi tra Stati membri e di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, favorendo le imprese interessate. Ciò vale anche nella misura in cui sono influenzati i mercati al di fuori della Comunità, dato che i vantaggi in questi settori rafforzano la situazione finanziaria delle imprese.

Quanto alla compatibilità con le disposizioni materiali del trattato CEE, si deve tener presente che l'articolo 92 sancisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate. Le deroghe a tale principio contemplate all'articolo 92, paragrafo 2 sono inapplicabili nella fattispecie, tenuto conto della natura e degli obiettivi dell'aiuto proposto.

Di conseguenza, il regime in questione deve essere esaminato alla luce dell'articolo 92, paragrafo 3.

— A questo proposito, la Commissione si è chiesta se gli aiuti in oggetto non dovessero essere esaminati sotto il profilo dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), che riguarda la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo.

A tal fine essa ha tenuto conto delle linee direttive già approvate in merito all'interpretazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), e delle decisioni precedentemente adottate in materia di R & S in merito a taluni progetti EUREKA.

Dato l'interesse particolare che presenta per la Comunità l'installazione di collegamenti ad alta velocità tra gli Stati membri e al loro interno, si è infatti tentati di ritenere che tutto ciò che sia volto a sviluppare siffatti collegamenti potrebbe rientrare nella definizione di «importante progetto di comune interesse europeo».

Da notare tuttavia che la Commissione, nel prendere come esempio di importante progetto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), nelle sue linee direttive sull'applicazione di detta disposizione, la creazione di una rete intracomunitaria di treni ad alta velocità, non ha specificamente contemplato il materiale rotabile circolante sulla rete, bensì l'infrastruttura necessaria allo sviluppo di quest'ultima.

Un progetto di sviluppo di treno ad alta velocità rappresenta peraltro indubbiamente, per la sua durata ed il suo impatto industriale e finanziario, un progetto importante sul piano qualitativo e quantitativo e potrebbe eventualmente essere preso in considerazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE, purché siano soddisfatte le altre condizioni ivi enunciate.

Tuttavia, da questo punto di vista, non sembra che il regime in questione soddisfi la condizione relativa al «comune interesse europeo» del progetto.

Un simile progetto deve infatti perseguire un vantaggio che non sia limitato allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma produca effetti benefici per tutta la Comunità.

Effetti di questo tipo saranno naturalmente più facilmente dimostrabili quando più Stati membri partecipino ad una stessa ricerca, benché questo solo criterio non sia di per sé sufficiente per la concessione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

— Nel caso specifico, i progetti ICE, ICE-M e Transrapid recano beneficio esclusivamente all'industria tedesca. Non si tratta di progetti sviluppati in cooperazione intracomunitaria.

— Inoltre, l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE in materia di R & S deve avvenire tenendo conto dell'articolo 130 F CEE, che riguarda specificamente la politica di ricerca e di sviluppo tecnologico della Comunità. Quest'ultimo articolo, ai paragrafi 2 e 3 si riferisce esplicitamente all'instaurazione del mercato interno, nonché allo sfruttamento delle sue potenzialità.

— Nel caso del treno ICE, non si può ritenere che un regime nazionale di aiuti di Stato, concepito esclusivamente per realizzare obiettivi nazionali, determini in linea di principio un interesse comune europeo quando, come nella fattispecie, è destinato a sviluppare prodotti che non possono circolare negli altri Stati membri senza numerose e costose modifiche, a scapito dell'affidabilità complessiva, quando invece detti prodotti dovrebbero essere tecnicamente armonizzati per consentire l'instaurazione e lo sviluppo del mercato unico dell'industria degli impianti e del materiale ferroviario.

Il fatto che il treno ad alta velocità ICE sia lievemente troppo largo e un po' troppo pesante per circolare, ad esempio, sulla rete francese, indipendentemente dai problemi di alimentazione elettrica, e che occorra progettare il treno ICE-M per permettere un traffico intracomunitario, basta a dimostrare che gli aiuti di Stato erogati in questo caso non soddisfano la condizione relativa all'esistenza di un interesse comune europeo e non possono di conseguenza benefi-

ciare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Lo stesso ragionamento è applicabile ad altri tipi di treno ad alta velocità sviluppati in altri Stati membri della Comunità.

— Quanto al treno ICE-M, è esatto affermare che il suo interesse non si limita al territorio della Repubblica federale di Germania, ma si estende ad altri Stati membri della Comunità, il che costituisce una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Tuttavia, la ricerca necessaria allo sviluppo del treno ICE-M è rimasta esclusivamente nazionale, mentre l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) presuppone, di massima, una cooperazione transnazionale. Ciò vale in particolare per il progetto in causa, dato che la questione della capacità dei treni ad alta velocità di effettuare trasporti internazionali si pone anche per le altre reti della Comunità e potrebbe formare oggetto di ricerche a carattere cooperativo.

— Analogamente, nemmeno il treno magnetico Transrapid può beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b). Infatti, come nel caso dei progetti ICE e ICE-M, è esclusivamente l'industria tedesca che partecipa allo sviluppo del sistema.

Inoltre, il treno Transrapid non si inserisce in una politica europea comune dei trasporti ai sensi dell'articolo 74 e seguenti del trattato CEE. I progetti sono infatti localizzati al di fuori della Comunità — negli Stati Uniti e in Giappone — oppure in Germania, senza che siano stati previsti o progettati collegamenti con altri Stati membri.

Non è del resto nemmeno contemplato un coordinamento delle linee di treni magnetici con i sistemi europei di treni ad alta velocità gomma-rotaia.

Per tutti questi motivi, i vari aspetti del regime «Verkehrsorschung» sopra indicati non rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

— Un identico approccio è stato d'altronde costantemente seguito negli ultimi anni in materia di controllo degli aiuti di Stato alla R & S, nel caso di decisioni relative ai progetti dell'iniziativa EUREKA.

In tale ordine di idee, sui 24 progetti EUREKA di valore superiore a 20 milioni di ecu, i cui corrispondenti aiuti di Stato sono stati esaminati, dal 1987, alla luce del trattato, la Commissione di fatto ha concesso la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) soltanto a cinque, più precisamente ai progetti HDTV (televisione ad alta definizione), DAB (trasmissioni audio digitali), ESF (Eureka Software Factory), EPROM (Multi Megabit Non Volatile Memories), JESSI (Joint European Submicron Silicon Initiative). Ciascuno di questi progetti presenta un carattere di normalizzazione. Oltre ad organizzare la collaborazione tra le imprese di almeno due Stati membri,

questi progetti hanno un deciso effetto di integrazione, in termini di mercato interno, in quanto forniscono all'industria il quadro tecnico-normativo idoneo ad assicurare nelle migliori condizioni di concorrenza i miglioramenti di competitività e le economie di scala che ci si attende dalla realizzazione del mercato unico.

- La Commissione ha inoltre reso nota la sua politica nel settore ferroviario, che è volta a sostenere «lavori di armonizzazione tecnica (norme, segnalamento, costruzione di materiale, sistema di prenotazione) tra le reti per evitare una semplice coabitazione, e favorire invece un'autentica interconnessione» [Progetto di risoluzione sulle reti transeuropee, presentato dalla Commissione il 18 dicembre 1989; documento COM(89) 643 def.].

Il progetto del governo tedesco nel settore dei treni ad alta velocità di tipo tradizionale non è in grado di contribuire all'armonizzazione tecnica che sarebbe necessaria per un mercato unico nel settore dei trasporti.

Ciò nonostante, sembra che gli aiuti destinati al treno ICE possano beneficiare della clausola di esenzione prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, riguardante gli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche.

Infatti, a proposito del treno ICE, è interesse comune promuovere il progresso tecnico nella Comunità contribuendo al miglioramento del materiale rotabile, in particolare per quanto riguarda l'aumento della velocità, gli spostamenti e il controllo tecnico della sicurezza dei movimenti ferroviari. Di conseguenza, la Commissione ritiene possibile accettare un'intensità di aiuto del 36 %, considerato che gli aiuti sono stati sospesi nel 1989 in coincidenza con la conclusione dello stadio della ricerca applicata, ossia in concomitanza con l'inizio della commercializzazione.

Inoltre, la Commissione non formula obiezioni alle modalità di assistenza all'ICE-M.

Infatti, questo treno si trova all'ultimo stadio della ricerca e dello sviluppo, per il quale sarebbe accettabile un massimale di aiuto del 25 %. Dato che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla R & S ammette che la totalità dei costi di un progetto possa beneficiare di un aiuto e visto che le autorità tedesche si sono impegnate a non finanziare lo stadio del prototipo, ne deriva che l'entità dell'aiuto — con un'intensità del 21,7 % — è inferiore alle soglie previste dalla disciplina comunitaria.

Pertanto può essere concessa la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Quanto al progetto Transrapid, la Commissione ha considerato che l'intensità degli aiuti previsti raggiunga un livello talmente elevato da indurre una riduzione dell'impegno delle imprese beneficiarie, il cui contributo finanziario al progetto è troppo ridotto.

Il governo tedesco, nella sua notifica, aveva previsto che gli aiuti per il periodo 1988-1992 raggiungessero il tasso del 75 %. Il progetto si trova ormai nello stadio della ricerca applicata, in quanto il prototipo esiste da vari anni. Anche se le prove dovessero continuare, poiché non tutti i problemi pratici sono risolti, il progetto si avvicina alla commercializzazione, come risulta dalla decisione del governo federale sulla linea Colonia-Düsseldorf e dalla partecipazione a gare d'appalto all'estero.

Inoltre, le possibilità di commercializzazione possono essere definite promettenti, considerati i vantaggi tecnici dei treni a sostentazione magnetica (inquinamento sonoro meno elevato, pendenza superabile del 10 % rispetto al 4 % per i treni tradizionali e accelerazione più rapida).

Tenuto conto dello stadio della ricerca, l'aiuto finanziario concesso al progetto, così come era stato inizialmente previsto, era da considerarsi troppo elevato. Con l'intensità d'aiuto iniziale, si sarebbe superata perfino la soglia del 50 % normalmente applicabile alla ricerca di base (punto 5.3 della disciplina comunitaria).

Di conseguenza, nel quadro della procedura, la Commissione ha ribadito, richiamandosi all'articolo 92, paragrafo 1, che una simile intensità d'aiuto rischiava di falsare la concorrenza favorendo talune imprese e incidendo sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. In seguito alle considerazioni formulate dalla Commissione nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, il governo tedesco ha ridotto il tasso massimo di aiuto finanziario per il periodo 1990-1992 al 35 % dei costi del progetto Transrapid. Analogamente, la dotazione di detto progetto per gli anni 1990-1992 è stata diminuita da 108,48 milioni di ecu a 54,25 milioni ecu.

La Commissione, che ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 92 del trattato CEE dispone di un certo margine di valutazione discrezionale, ritiene di poter concedere il suo accordo al programma di aiuti così modificato. Anche se i tassi di copertura superano, per il periodo oggetto della notifica, la soglia generalmente ammessa per la ricerca applicata, la Commissione può approvare un aiuto finanziario di questo tipo.

Infatti, numerose caratteristiche specifiche del progetto consentono di contemplare, in applicazione della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R & S (punti 5.1 e 5.4), un superamento dei livelli di aiuto normalmente ammessi:

- innanzitutto, si tratta di un progetto ad alta tecnologia, quindi di un settore in cui la Commissione ha già approvato, eccezionalmente, intensità superiori al 25 % per la ricerca applicata (vedi decisioni DE: Ricerca e tecnologia aeronautica NN 26/87; IT: Aeritalia 142/87; IT: Rinaldo Piaggio 21/88);
- i costi molto elevati del progetto e la lunga durata dello sviluppo — 20 anni prima che appaiano possibilità concrete di commercializzazione — in-

ducono inoltre a ritenere che il progetto Transrapid rientri nella categoria dei progetti aventi una speciale importanza economica e caratterizzati inoltre dai rischi molto elevati che implicano.

Risulta pertanto che, nelle sue nuove modalità, il regime di aiuti al progetto Transrapid non produce più l'effetto di ridurre l'impegno delle imprese partecipanti in misura contraria alle disposizioni della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla R & S.

Di conseguenza, la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) si applica anche al progetto Transrapid.

La Commissione può quindi chiudere la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2. Essa ricorda tuttavia al governo tedesco l'obbligo di notificarle separatamente, per l'intero programma «Verkehrsorschung», i singoli progetti di un costo totale superiore a 20 milioni di ecu e di trasmetterle annualmente i rapporti di esecuzione.

AIUTI DI STATO

C 25/90 (ex N 202/90)

(Belgio)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituiscce la Comunità economica europea)

(90/C 237/06)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito al progetto di decreto delle autorità regionali fiamminghe relativo al Fondo per la promozione della ricerca industriale nelle Fiandre

Con la lettera che segue, la Commissione ha informato il governo belga della sua decisione di avviare la procedura.

Con lettera n. P11-91-533-21.885 del 26 aprile 1990 della rappresentanza permanente presso le Comunità europee, completata dalla lettera n. P11-91-512-22.744 del 26 giugno 1990, il governo belga ha notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, il progetto di decreto delle autorità regionali fiamminghe relativo al Fondo per la promozione della ricerca industriale nelle Fiandre (FIOV).

Gli stanziamenti d'impegno disponibili nel 1990 per questo Fondo ammontano a 2 508 milioni di franchi belgi, ossia a 58 milioni di ecu. Il progetto di decreto si prefigge essenzialmente, in seguito al trasferimento delle competenze in materia di ricerca e sviluppo alle regioni, di presentare in un unico testo le modalità applicate dalla regione fiamminga in relazione alla concessione di aiuti alla ricerca di base (precedentemente accordati dall'IR-SIA) nonché di aiuti per la messa a punto di prototipi (precedentemente accordati a livello nazionale tramite il fondo destinato ai prototipi in applicazione delle leggi di espansione economica).

Per la ricerca industriale di base effettuata da un'impresa, il progetto prevede, in linea di massima, sovvenzioni fino a concorrenza del 50 % dei costi, ma tale percentuale può raggiungere l'80 % per i progetti a carattere sperimentale che presentino rischi particolari o per i progetti realizzati da piccole e medie imprese. Per pic-

cole e medie imprese si intendono le imprese con meno di 200 dipendenti, il cui fatturato annuo non superi 15 milioni di ecu e il cui capitale, almeno per il 70 %, non sia detenuto da una o più grandi imprese.

Per la messa a punto dei prototipi, il decreto prevede anticipi rimborsabili fino a concorrenza del 50 % del costo dei progetti, percentuale che passa al 60 % per le piccole e medie imprese secondo la definizione di cui al paragrafo precedente e per i progetti che presentino particolari rischi tecnici o commerciali.

Gli aiuti riguardano esclusivamente i costi specifici della ricerca direttamente connessi al progetto finanziato. Poiché i costi eventualmente esclusi dalle autorità fiamminghe non sono sempre presenti in ogni progetto di ricerca, la Commissione è indotta a ritenere che i tassi testé citati rappresentino i massimali di intensità che possono essere raggiunti dal regime in oggetto.

Le stesse intensità, applicate nel contesto del regime «prototipi» ed esaminate dalla Commissione a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dei criteri definiti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, avevano indotto la Commissione, nel quadro dell'esame di detto regime a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CEE, a proporre alle autorità belghe, con decisione del 28 settembre 1988, l'adozione di misure opportune. Tali misure, accettate dalle autorità belghe, erano volte a limitare comunque le intensità al 50 % dell'ESL per la ricerca di base e al 25 % (in caso di successo) o al 40 % (in caso di insuccesso) per la ricerca applicata.

Nel quadro degli scambi avvenuti in tale occasione con le autorità belghe, la Commissione ha accettato un aumento di 10 punti di detta intensità in tre casi specifici (PMI, sulla base della definizione fornita, rischi particolari qualora il progetto finanziato rappresenti annual-

mente almeno il 50 % delle spese di ricerca e di sviluppo dell'impresa oppure collegamento esplicito con un progetto o programma comunitario in corso). Tali distorsioni formano oggetto di una decisione della Commissione del 14 febbraio 1990 che prende atto dell'accettazione da parte delle autorità belghe delle nuove modalità del regime. Gli aumenti consentiti non sono quelli applicati dalle autorità fiamminghe che prevedono per la ricerca di base un aumento dell'intensità di 30 punti anziché di 10 e non forniscono una definizione soddisfacente della nozione di rischio.

Infatti, l'esistenza di un rischio particolare non comporta di per sé un eventuale aumento dell'intensità normalmente ammessa ma al contrario, come precisato al paragrafo 8, punto 2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, costituisce un presupposto indispensabile affinché l'aiuto possa beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Ai fini dell'aumento d'intensità di cui al paragrafo 5, punto 4 della disciplina in questione è necessario che si tratti di un rischio particolare molto elevato; inoltre la Commissione deve essere in grado di ottenere la garanzia che tale situazione riguardi casi eccezionali, determinati secondo criteri che essa possa accettare, soprattutto in un contesto in cui le intensità normalmente ammesse possono già essere superate, in particolare in caso di non rimborso dell'aiuto; tale situazione può riguardare, secondo le stime delle autorità belghe, addirittura il 45 % degli importi accordati a titolo di aiuto.

Il progetto di decreto oggetto della presente decisione stabilisce inoltre che l'aiuto può raggiungere il 100 % per la ricerca industriale di base effettuata in un laboratorio universitario o in un istituto di ricerca in collaborazione con una o più imprese situate in un'altra regione o in un altro paese purché il plusvalore di detta partecipazione risulti evidente nei confronti dell'economia fiamminga. Quest'ultima clausola non permette di determinare l'interesse comune dell'aiuto nell'ambito di un regime non a finalità regionale.

Infine, il progetto di decreto prevede anche la concessione alle imprese di anticipi per contratti di ricerca-sviluppo e fornitura di nuovi prodotti, materiali o sistemi. La mancanza di precisione delle modalità fissate per tali contratti non consente alla Commissione di valutare l'elemento di aiuto e le eventuali distorsioni di concorrenza che potrebbero derivare dalla loro applicazione. Inoltre, la fornitura di nuovi prodotti, materiali o sistemi non potrebbe in alcun modo essere assimilata a un progetto di R & S.

La valutazione della Commissione tiene parimenti conto del deterioramento avvenuto a livello di trasparenza e di diffusione per quanto riguarda i progetti di ricerca industriale di base: l'IRSIA pubblicava annualmente — e pubblica tuttora per le competenze mantenute in seguito alla regionalizzazione — una relazione contenente, per

ciascun progetto finanziato, il(i) beneficiario(i), una descrizione sostanziale del programma di ricerca, l'importo dell'aiuto e i nomi dei ricercatori partecipanti ai progetti nonché un elenco delle pubblicazioni eseguite nel quadro di detti progetti e dei brevetti ottenuti. Dal 1988 manca un'informazione del genere per la regione fiamminga.

Pertanto, la Commissione, in base alle informazioni di cui dispone attualmente, ritiene che le misure di aiuto in oggetto minaccino di falsare gli scambi fra gli Stati membri e di provocare distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. In particolare essa ritiene che le attuali modalità del regime notificato non tengano affatto conto delle misure opportune che, di conseguenza, non vengono applicate dalla regione fiamminga.

Per tali motivi, la Commissione informa il governo belga che, dopo aver esaminato il progetto di decreto citato in oggetto e le informazioni complementari fornite, ha avviato nei suoi confronti la procedura prevista al paragrafo 2 dell'articolo 93 del trattato CEE.

Nell'ambito di detta procedura, la Commissione invita il governo belga a presentarle le sue osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente lettera.

La Commissione informa inoltre il governo belga che analogo invito sarà rivolto agli altri Stati membri, mediante invio di copia della presente lettera nonché agli altri interessati, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione fa presente al governo belga che ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, alle misure progettate non può essere data esecuzione prima che la procedura prevista al paragrafo 2 di detto articolo abbia condotto ad una decisione finale.

La Commissione richiama all'attenzione del governo belga la lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri il 3 novembre 1983, relativamente agli obblighi ad essi incumbenti in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonché la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, nella quale si precisa che per ogni aiuto illegalmente concesso, ossia senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione potrà esigere il rimborso.

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Queste osservazioni saranno comunicate al Belgio.

AIUTI DI STATO

C 50/89 (ex NN 69/89)

(Italia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(90/C 237/07)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad aiuti che l'Italia ha deciso di concedere a favore del programma «Ricerca e sviluppo nel campo delle fonti alternative di energia»

Con la lettera riportata qui di seguito la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 15 novembre 1989 (¹).

Con lettera SG(89) D/5031 del 26 aprile 1988 la Commissione aveva informato il governo italiano di aver deciso di non sollevare alcuna obiezione all'attuazione del programma di aiuto denominato «Ricerca e sviluppo nel campo delle fonti alternative di energia» fino a tutto il 1988.

In detta lettera e nelle lettere successive la Commissione ricordava al governo italiano l'obbligo di notificarle il finanziamento o la modifica di tale programma e di trasmettere una relazione annuale sulla sua realizzazione.

Poiché il governo italiano non ottemperava ai propri obblighi, la Commissione decideva di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti del programma in questione.

Il governo italiano veniva informato di tale decisione con lettera del 30 novembre 1989 e gli altri Stati membri ed i terzi interessati mediante pubblicazione di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 32 del 10 febbraio 1990, pagina 4.

Con telex dell'11 gennaio 1990 il governo italiano ha chiesto una proroga del termine fissato per la risposta ed alla fine le autorità italiane competenti hanno provveduto alla notifica del programma per il 1989 e 1990 e alla trasmissione delle relazioni di attuazione per il 1988 e 1989 con lettera del 28 marzo 1990 e fax del 4 e 14 maggio 1990.

Gli altri Stati membri o i terzi interessati non hanno presentato commenti entro il termine stabilito.

Le dotazioni previste per il 1989 e per il 1990 corrispondono rispettivamente a 178,2 miliardi di lire e 192,4 miliardi di lire.

La Commissione rileva che la maggior parte delle ricerche viene effettuata essenzialmente all'interno dell'ENEA o in base a contratti con università o altri enti pubblici.

La Commissione rileva inoltre che in caso di contratti di associazione con operatori industriali la partecipazione dell'ENEA è dimensionata in base alla prevista redditività dell'investimento e al rischio di impresa. Di norma il tetto di partecipazione finanziaria non supera il 50 % delle spese complessive e tende a valori inferiori in funzione della maturità commerciale del prodotto sviluppato. In caso di commercializzazione del prodotto l'industria versa all'ENEA, alla fine di ogni anno, una royalty di norma pari al 4 % del fatturato fino all'importo globale del contributo finanziario versato dall'ENEA, rivalutato per la quota di capitale residuo a partire dal quarto anno.

La Commissione osserva che vengono ancora applicate tutte le altre condizioni e modalità in base alle quali aveva preso la sua decisione nel 1988.

Di conseguenza, la Commissione conferma la precedente decisione e provvede quindi a chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE per quanto riguarda il programma menzionato.

La Commissione rammenta al governo italiano l'obbligo di notificarle qualsiasi rifinanziamento e/o modifica del programma in questione e di trasmetterle una relazione annuale sulla sua attuazione.

La Commissione si riserva il diritto di modificare il proprio parere su tale programma alla luce dei risultati di un'analisi globale che intende svolgere a norma del punto 9.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore della ricerca e dello sviluppo (²) per quanto riguarda le condizioni alle quali vengono concessi i contratti di ricerca.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati saranno informati di tale decisione mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale*.

(¹) GU n. C 32 del 10. 2. 1990, pag. 4.

(²) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

III
(Informazioni)

COMMISSIONE

GUIDA PER I CANDIDATI AD UN CONCORSO INTERISTITUZIONALE O A UN CONCORSO GENERALE DELLA COMMISSIONE

(90/C 237/08)

A. INTRODUZIONE

B. BANDO DI CONCORSO E ATTO DI CANDIDATURA

1. Condizioni essenziali
2. Conoscenze linguistiche
3. Studi, diplomi
4. Esperienza professionale
5. Firma dell'atto di candidatura

C. SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO

1. Organizzazione del concorso
2. Procedura generale
3. Procedura dopo presentazione dell'atto di candidatura
4. Prove scritte
5. Contenuto delle prove scritte
6. Correzione delle prove scritte e convocazione all'esame orale
7. Prova orale
8. Elenco di idoneità ed elenco di riserva
9. Preparazione al concorso

D. CARRIERE E CONDIZIONI DI LAVORO

1. Inquadramento
2. Trattamento economico e condizioni particolari
3. Indirizzo dell'Unità assunzioni della Commissione

A. INTRODUZIONE

- La presente Gazzetta ufficiale contiene una guida per i candidati ad un concorso generale per un impiego presso la Commissione o un'altra istituzione delle Comunità europee, nonché il bando di concorso e un modulo di atto di candidatura.

Chi sia interessato a lavorare presso le istituzioni comunitarie, in un ambiente internazionale e culturalmente diversificato, e abbia deciso di partecipare ad un concorso, deve leggere con particolare attenzione questa guida. Così facendo potrà:

- compilare correttamente l'atto di candidatura
- essere a conoscenza dello svolgimento di un concorso
- avere un'idea dei posti-tipo e delle condizioni di lavoro presso le istituzioni comunitarie.

L'attenzione degli interessati è tuttavia richiamata sul fatto che questa guida costituisce un documento di informazione. Infatti i lavori della commissione esaminatrice si appoggeranno unicamente al bando di concorso.

- Si sottolinea anche che la Commissione, a parità delle altre istituzioni comunitarie, mette in atto una politica di uguali possibilità fra donne e uomini. Le candidature femminili sono quindi vivamente incoraggiate. La Commissione si impiega scrupolosamente a evitare qualsiasi forma di discriminazione sia nel corso della procedura di assunzione che al momento della dotazione di impieghi per i suoi servizi.

Si sottolinea inoltre che la descrizione degli impieghi tipici in questa guida è redatta al maschile al solo scopo di facilitare la lettura.

B. BANDO DI CONCORSO E ATTO DI CANDIDATURA

Leggere attentamente prima di compilare l'atto di candidatura

1. Condizioni essenziali

- Il candidato deve leggere attentamente il bando di concorso per valutare con precisione se possiede effettivamente i requisiti minimi richiesti per l'ammissione al concorso, in particolare:

— la nazionalità ⁽¹⁾

— età

— livello degli studi

— esperienza professionale eventualmente richiesta.

La commissione giudicatrice deve tenere scrupolosamente conto di queste condizioni per decidere dell'ammissione o meno di ogni candidato.

- I candidati, al fine di proporre la loro candidatura, devono imperativamente utilizzare il modulo dell'atto di candidatura che si riferisce al concorso e che si trova allegato nella Gazzetta ufficiale. L'atto di candidatura è il documento chiave che aiuterà, nel loro lavoro, le commissioni giudicatrici incaricate di selezionare i candidati per l'ammissione ai concorsi. È sempre importante compilarlo con la massima cura.
- Gli atti di candidatura presentati dopo la data limite per il deposito delle candidature (fa fede il timbro postale) sono rifiutati inappellabilmente dalla commissione giudicatrice.
- I candidati sono vivamente pregati di comunicare il loro indirizzo preciso dove possono essere raggiunti durante il concorso (e le eventuali modifiche in caso di cambiamento durante il concorso). Questo elemento condiziona la trasmissione delle comunicazioni loro destinate in merito al concorso che li interessa.

2. Conoscenze linguistiche

- Tutti i candidati ad un concorso per un impiego presso una delle istituzioni comunitarie devono possedere un'ottima conoscenza di una delle lingue della Comunità (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco) e una conoscenza soddisfacente di un'altra di queste lingue.

⁽¹⁾ Gli Stati membri della Comunità sono: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

I candidati devono svolgere le prove scritte nella loro lingua principale (materna o altra). Essi saranno tuttavia sottoposti ad una prova scritta che verterà sulla seconda lingua.

- b) Alcuni concorsi sono banditi per un'espressione linguistica determinata, come nel caso di traduttori, interpreti e segretari.

È molto aleatorio per un candidato, anche se si considera bilingue, vincere un concorso che non sia bandito per la sua madrelingua.

Si consiglia perciò ai candidati che si trovino in tale situazione di limitarsi a presentare la candidatura a concorsi per la lingua che essi giudicano essere la loro lingua principale.

- c) Si richiama in modo particolare l'attenzione dei candidati alle funzioni linguistiche «LA» di traduttore e/o interprete sul fatto che per le prove scritte essi devono far riferimento ai bandi di concorso specifici che li interessano. Data la natura linguistica di queste prove, esse differiscono quanto al numero e al contenuto da quelle dei concorsi per posti della categoria A.

3. Studi, diplomi

- a) Il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è un documento destinato ai cittadini dei dodici Stati membri e deve quindi tener conto, per i vari livelli, di tutti i sistemi di insegnamento degli Stati membri. Di conseguenza è impossibile indicare nel bando di concorso tutte le varianti di ciascuno di questi sistemi.
- b) I candidati che hanno studiato in un paese non membro della Comunità europea sono pregati di inviare l'omologazione nazionale del paese membro di cui sono cittadini dei diplomi e titoli di studio non comunitari per consentire alla commissione giudicatrice di valutare con esattezza il loro livello di studi.
- c) Il livello degli studi compiuti dai candidati è esaminato e valutato dalla commissione esaminatrice e, se del caso, da esperti del sistema scolastico del paese del candidato.

In ogni caso, occorre indicare chiaramente le varie fasi degli studi, con le rispettive date, nonché i diversi livelli.

In caso di formazione tecnica o professionale o di corsi di perfezionamento o di specializzazione, precisare se si tratta di corsi diurni o serali, nonché le materie di insegnamento e la durata ufficiale dei vari cicli.

- d) All'atto di candidatura vanno obbligatoriamente indicate le fotocopie dei diplomi o dei titoli richiesti per l'ammissione al concorso.

In mancanza delle copie dei diplomi o dei titoli di studio i candidati non saranno ammessi al concorso.

4. Esperienza professionale

- a) Per molti concorsi è richiesta un'esperienza professionale di almeno 2 anni. Questa parte dell'atto di candidatura è la più complessa da compilare e richiede quindi un'attenzione particolare da parte dei candidati.
- b) I candidati devono indicare le date esatte di inizio e cessazione di ciascun rapporto di lavoro, nonché la funzione e la natura del lavoro svolto, indicando con precisione le responsabilità assunte e il salario corrispondente.

Limitare la descrizione della funzione alla menzione «dirigente» o «impiegato» può determinare l'esclusione dal concorso con la motivazione che non è fornita la prova del possesso dell'esperienza professionale richiesta nel settore del concorso.

Nel loro interesse i candidati sono invitati a descrivere chiaramente la natura dei vari posti occupati. Se necessario devono completare l'atto di candidatura con allegati il più possibile completi.

- c) Quando è esplicitamente richiesta nel bando di concorso, l'esperienza professionale è da prendere in considerazione solo a partire dal primo posto di lavoro occupato dopo il conseguimento del diploma o titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

L'esperienza di lavoro precedente il conseguimento del diploma o titolo di studio richiesto non sarà presa in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Mediante una descrizione circostanziata e corretta dell'esperienza professionale si consente alla commissione giudicatrice di vagliare con piena cognizione di causa l'ammissibilità o meno al concorso.

- d) Periodi di formazione complementare o tirocini di specializzazione o di perfezionamento debitamente comprovati con un diploma o un attestato possono essere assimilati all'esperienza professionale se sono in relazione con le funzioni definite dal bando di concorso. Devono quindi imperativamente essere giustificati con la massima precisione.

È indispensabile dunque indicare le date esatte (giorno, mese, anno) di inizio e fine di ogni periodo.

In mancanza di indicazioni precise la commissione giudicatrice non potrà deliberare con cognizione di causa in merito al periodo di tempo assimilabile ad un'esperienza professionale.

- e) I candidati devono accludere obbligatoriamente all'atto di candidatura le fotocopie degli attestati dei precedenti datori di lavoro e del datore di lavoro attuale che indichi il tipo di attività svolta.

Se per ragioni di riservatezza i candidati non possono allegare l'attestato dell'attuale datore di lavoro, l'invio di fotocopie del contratto di lavoro o del primo e dell'ultimo bollettino di stipendio può sostituire detto attestato.

In mancanza della documentazione richiesta, che fornisca la prova del possesso dell'esperienza professionale, i candidati non saranno ammessi al concorso.

- f) In caso di forza maggiore debitamente provata (ad esempio assenza prolungata dal domicilio abituale per soggiorno all'estero), un candidato, nell'impossibilità di allegare al suo atto di candidatura le fotocopie dei documenti indicati ai punti B.3 e/o B.4, può inviare una giustificazione scritta in accompagnamento al suo atto di candidatura. Tuttavia il suddetto candidato è obbligato all'invio, nel più breve tempo, di dette fotocopie e in ogni caso prima della data fissata per le prove scritte.

5. Firma dell'atto di candidatura

- a) I candidati non devono dimenticare di firmare l'atto di candidatura dopo averlo debitamente compilato. Nell'apporre la propria firma i candidati dichiarano sull'onore che le informazioni fornite sono complete e conformi a verità e indicano chiaramente il desiderio di partecipare al concorso.
- b) In caso di forza maggiore, il candidato può dare una delega per la firma dell'atto di candidatura ad una persona di sua scelta. In questo caso il candidato deve inviare il più rapidamente possibile, e in ogni caso prima delle prove scritte, una dichiarazione scritta, firmata, in cui comunica la delega da lui effettivamente accordata alla persona che ha firmato in sua vece l'atto di candidatura.

L'atto di candidatura senza firma non ha alcun valore e la commissione giudicatrice non ammetterà al concorso i candidati che non hanno soddisfatto questa condizione.

C. SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO

1. Organizzazione di concorsi

- a) I concorsi organizzati dalla Commissione delle Comunità europee recano la dicitura COM/X/N. La lettera «X» corrisponde alla lettera che indica una delle quattro categorie di funzionari in base allo statuto; la lettera «N» rappresenta il numero di repertorio del concorso.
- b) I concorsi denominati EUR/X/N sono concorsi interistituzionali, ossia organizzati in comune dalla Commissione delle Comunità europee e da una o più altre istituzioni comunitarie. Questi concorsi sono gestiti dalla Commissione.
- c) Per i concorsi gestiti dalla Commissione, tutti i contatti dei candidati durante la procedura dovranno essere esclusivamente presi con l'«Unità assunzioni» della Commissione, a cui gli interessati dovranno rivolgersi in caso di necessità (vedi indirizzo e telefono alla fine della guida).

2. Procedura generale

Conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari esistono tre diversi tipi di concorsi.

Di norma l'assunzione avviene a partire da un concorso per esami; per alcune funzioni i concorsi possono essere per titoli ed esami, in caso eccezionale, unicamente per titoli.

Il concorso si svolge secondo la seguente procedura:

a) I candidati devono compilare l'atto di candidatura predisposto a tal fine e devono obbligatoriamente fornire i documenti e le informazioni complementari entro i termini indicati nel bando di concorso.

b) Per ogni concorso, viene nominata una commissione giudicatrice, composta di membri designati dall'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) e dal comitato del personale.

c) I lavori della commissione sono segreti.

d) L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali richiesti dallo statuto e lo trasmette alla commissione giudicatrice, unitamente ai fascicoli di candidatura.

e) Compiuto l'esame dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso:

— nei concorsi per esami, tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove;

— nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati compresi in detto elenco, sulla base dei loro titoli, sono ammessi alle prove;

— nei concorsi per titoli la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i relativi criteri di valutazione, procede all'esame dei titoli dei candidati compresi nell'elenco.

f) Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati idonei alle funzioni corrispondenti ai posti messi a concorso.

g) La durata globale delle procedure di un concorso può ragionevolmente essere compresa in un periodo che non dovrebbe superare dodici mesi a decorrere dalla data limite di presentazione delle candidature.

3. Procedura dopo la presentazione dell'atto di candidatura

a) Il ricevimento in perfetta regola dell'atto di candidatura da parte dell'Unità assunzioni della Commissione forma oggetto di una ricevuta. Tale ricevuta non costituisce ammissione al concorso.

b) La comunicazione dell'ammissione o meno al concorso sarà fatta per lettera quando la commissione esaminatrice avrà ultimato l'esame di tutti gli atti di candidatura. Il termine per l'invio di questa comunicazione può essere di tre mesi a decorrere dalla data limite di presentazione dell'atto di candidatura.

c) Nella lettera di ammissione al concorso, la commissione esaminatrice comunicherà, a titolo meramente indicativo, il probabile periodo di organizzazione degli esami.

Questa comunicazione sarà seguita da una convocazione per lettera in cui saranno precisati la data e il luogo definiti degli esami.

d) Ai candidati non ammessi agli esami saranno specificati i motivi di tale decisione.

In questo caso gli interessati che ritengano sia stato commesso un errore possono chiedere un riesame della loro candidatura entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'invio della lettera, farà fede il timbro postale.

La commissione esaminatrice si pronuncerà sulla fondatezza del reclamo.

4. Prove scritte

a) Di norma le prove scritte sono organizzate nei vari Stati membri. I candidati ammessi vi sono convocati in funzione della loro nazionalità e/o

residenza. Le prove scritte possono anche tenersi unicamente a Bruxelles o in ogni altro luogo appropriato.

- b) I candidati invitati a partecipare alle prove scritte ricevono le opportune precisazioni, ossia data, ora e luogo in cui si svolgeranno le prove. Tuttavia, quando si avvicina il periodo probabile indicato nella lettera con cui è stata comunicata l'ammissione al concorso, e in mancanza di convocazione ufficiale (l'inoltro della posta subisce talvolta enormi ritardi!) si consiglia ai candidati di non tardare a mettersi in rapporto con l'Unità assunzioni della Commissione.
- c) I candidati che per raggiungere la sede delle prove devono effettuare un viaggio di oltre 100 km (andata semplice) riceveranno un contributo forfettario alle spese di viaggio.
- d) Le prove scritte si svolgono simultaneamente per tutti i candidati in tutte le lingue secondo le modalità linguistiche indicate nella presente guida.
- e) Indipendentemente dalla natura dei diplomi o titoli di studio richiesti per l'ammissione ad un concorso, i candidati devono tener conto del fatto che le prove scritte e orali presuppongono una conoscenza approfondita della o delle materie attinenti ai settori descritti nel bando di concorso. Il titolo I «natura delle funzioni» del bando di concorso fornisce i particolari sul o sui settori in questione. Le conoscenze specifiche richieste per superare le prove non devono pertanto essere sottovalutate.

5. Contenuto delle prove scritte

- a) I candidati ammessi al concorso devono svolgere una prima prova scritta eliminatoria che, in linea di massima, è costituita da una serie di domande a scelta multipla (D.S.M.) che riguardano tre linee dominanti, ossia:

— verifica delle conoscenze specifiche nei settori professionali oggetto del concorso, nonché delle conoscenze sulla Comunità europea e sulle attualità particolarmente in Europa;

— verifica delle capacità di ragionamento logico (fraseologico, simbolico, spaziale e di calcolo);

— verifica della conoscenza soddisfacente della seconda lingua comunitaria scelta dal candidato nell'atto di candidatura.

- b) Di norma, la seconda prova scritta consiste in una prova redazionale ed una prova pratica o una prova inerente ad una pratica volta a verificare in modo approfondito la preparazione professionale dei candidati, nonché la loro attitudine al lavoro nel settore del concorso. Ciò vale in particolare per i concorsi per posti della categoria A.

Per quanto riguarda invece i candidati ai concorsi per posti delle categorie B, C e D le prove scritte possono essere organizzate in modo diverso a seconda delle funzioni previste. I candidati sono quindi invitati a leggere con estrema attenzione la parte del bando di concorso riguardante le prove scritte.

- c) I candidati a posti del quadro «LA», che implicano funzioni linguistiche di traduttore e/o interprete, devono sostenere prove di carattere linguistico. Di conseguenza devono studiare, con estrema attenzione, la parte riguardante le prove previste nel bando di concorso specifico.

6. Correzione delle prove scritte e convocazione per l'esame orale

- a) Le risposte dei candidati alle domande a scelta multipla (D.S.M.), su formulario a lettura ottica, sono corrette da un elaboratore elettronico che garantisce l'anonimato.
- b) Si procede alla correzione della seconda prova solo se il candidato ha superato la prova eliminatoria. Questa seconda prova specifica nel settore del concorso è corretta anonimamente, da due correttori indipendenti, particolarmente qualificati nella materia oggetto del concorso, della stessa lingua principale dei candidati.

La commissione esaminatrice esamina in seguito i voti proposti dai due correttori e decide il voto finale.

- c) Gli elaborati, anonimi, sono contrassegnati solamente da numeri segreti assegnati mediante elaboratore. I correttori non hanno quindi alcuna possibilità di individuare i candidati.
- d) Dopo deliberazione della commissione esaminatrice sul risultato della seconda prova scritta, i candidati che la hanno superata sono invitati a sostenere un colloquio con la commissione esaminatrice.

7. Prove orali

- a) I candidati ammessi alla prova orale sono convocati con lettera in cui è indicato il luogo, il giorno e l'ora esatta dell'esame. Le prove orali si svolgono normalmente a Bruxelles.

Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate ai candidati a seconda dei casi e in funzione del regolamento finanziario in vigore alla Commissione.

- b) La prova orale consiste in un colloquio di circa 45 minuti fra il candidato e la commissione giudicatrice. Il colloquio si svolge essenzialmente nella lingua principale di ogni candidato, se necessario con interpretazione simultanea.

In linea di massima la commissione giudicatrice chiede al candidato di illustrare brevemente il suo «curriculum vitae».

La prova orale verte da un lato sulla verifica delle conoscenze comunitarie e di attualità e dall'altro sulle conoscenze professionali necessarie per il posto di lavoro nella categoria oggetto dei concorsi.

Nei concorsi in cui sono previsti vari settori, il settore scelto dal candidato nell'atto di candidatura costituisce l'argomento principale della prova orale.

- c) Durante il colloquio la commissione esaminatrice verificherà anche la conoscenza di altre lingue comunitarie chiedendo al candidato di rispondere a domande nella o nelle lingue diverse dalla sua lingua principale.

8. Elenco di idoneità ed elenco di riserva

- a) Dopo aver deliberato sui risultati degli esami, la commissione giudicatrice stabilisce un «elenco dei candidati idonei» che comprende i nomi dei vincitori del concorso. Conformemente alle disposizioni statutarie, l'elenco di idoneità deve possibilmente comprendere un numero di can-

didati superiore al numero indicativo dei posti da coprire.

- b) L'elenco di idoneità è trasmesso in seguito per approvazione all'autorità che ha il potere di nomina e diventa «elenco di riserva».

Si richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che essere compresi nell'elenco di riserva apre la possibilità, senza costituire un diritto, alla nomina.

L'elenco infatti si chiama «di riserva» in quanto è a partire da detto elenco che i vincitori del concorso possono essere convocati ad un ulteriore colloquio con i responsabili dei servizi della Commissione o di un'altra istituzione eventualmente interessati alla loro assunzione. La convocazione e i colloqui avvengono in funzione delle necessità e delle disponibilità di posti corrispondenti alle qualifiche dei vincitori del concorso. In tale contesto, si tiene conto anche della necessità di garantire alle istituzioni la più vasta base geografica possibile.

È dopo questi colloqui che i vincitori del concorso possono ricevere un'offerta concreta di lavoro.


Tenuto conto tuttavia dei condizionamenti di bilancio e di servizio, si richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che può passare un certo tempo (vari mesi o addirittura un anno) fra il momento dell'iscrizione sull'elenco di riserva, il momento dei colloqui dei vincitori del concorso con i responsabili dei servizi della Commissione (o di un'altra istituzione) e l'offerta concreta di un posto di lavoro.

Per tutte le informazioni sull'elenco di riserva, i vincitori di un concorso possono rivolgersi alla direzione «Carriere» della Direzione generale «Personale e Amministrazione» della Commissione.

- c) Nel caso di concorsi interistituzionali (per esempio organizzati in comune dalla Commissione e da una delle altre istituzioni comunitarie), l'elenco di riserva è unico e i vincitori di questi concorsi possono ricevere offerte di lavoro da una o dall'altra istituzione.

- d) La nomina potrà aver luogo solo dopo una verifica volta a stabilire se i vincitori del concorso scelti dalle Direzioni generali interessate sono in possesso dei seguenti requisiti:

COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIONE



FOTOGRAFIA

FORMULARIO DI CANDIDATURA

(da compilare in stampatello con inchiostro nero)

Numero del concorso

COM/A/ ...

Prima di compilare l'atto di candidatura, leggere attentamente la guida che precede il bando di concorso.

1. Cognome (¹): **Nome:**
.....
2. Indirizzo (¹): **N. di telefono:**
Via: N.
Codice postale: Località: Paese:
3. Luogo e data di nascita: 4. Sesso: Maschile Femminile
5. Cittadinanza attuale (in caso di doppia cittadinanza, indicarle entrambe):
.....
6. Se ritiene di aver diritto ad una deroga al limite di età in base alle condizioni di cui al punto II.B.1 del bando di concorso, indicare il motivo e, se del caso, i periodi esatti da prendere in considerazione:
a) per aver dovuto o dover occuparsi di uno o più figli in tenera età
b) per aver compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio
c) per minorazione fisica
A seconda dei casi, devono essere obbligatoriamente allegati l'attestato o il certificato richiesto.
7. Se ha già lavorato o lavora come funzionario o agente delle Comunità europee, fornire le indicazioni seguenti:
Istituzione:
Data di entrata in servizio:
Posizione statutaria:
Categoria e grado attuali:
N. di matricola:
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Apporre nelle caselle corrispondenti la cifra:
1 per indicare la lingua materna o principale,
2 per indicare la seconda lingua prescritta dal bando di concorso, che sarà verificata con una prova linguistica in occasione delle prove scritte,
3 per indicare le altre lingue conosciute.
- | Tedesco | Inglese | Danese | Spagnolo | Francese | Greco | Italiano | Olandese | Portoghese | Altre (precisare) |
|---------|---------|--------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
9. In quale giornale ha letto la pubblicità relativa al presente bando di concorso?
.....

(¹) IMPORTANTE: la presente candidatura sarà registrata sotto tale cognome, che dovrà quindi essere citato insieme al numero del concorso in tutta la corrispondenza successiva. Se i diplomi e i certificati allegati al presente atto di candidatura le sono stati rilasciati sotto un cognome diverso (per esempio, il cognome da nubile) si prega di indicarlo qui di seguito:
.....

(²) La convocazione agli esami è inviata per posta. Il candidato è responsabile della notifica alla segreteria della commissione giudicatrice degli eventuali cambiamenti d'indirizzo.

10. STUDI (allegare semplici fotocopie dei diplomi e altri titoli):

A. Studi elementari, medi (medie inferiori e superiori) o tecnici.

B. Studi superiori

11. Periodi di tirocinio, specializzazione e formazione complementare:

Nome e sede dell'università o istituto (città e paese)	Anni di studio		Durata totale	Diploma o certificato ottenuto e data (indicare anche le materie principali)
	mese/giorno/ anno	mese/giorno/ anno		

12. Conoscenze tecniche:

si

NO

In caso affermativo, precisare la velocità:

Dattilografia:

□

□

.....

Trattamento testi:

□

□

In caso affermativo, quale tipo?

Tipo di tastiera utilizzata: AZERTY / QWERTY / QWERTZ / QZERTY / greca / HCESAR/

**COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

Direzione generale del
personale e dell'amministrazione

Direzione del personale
Unità Assunzioni

↓ Da compilare dal candidato

(Cognome)

(Via/n.)

(Codice postale/città)

(Stato)


Riservato all'amministrazione

Avviso di ricevimento dell'atto di candidatura al concorso COM/A/ . . .

NB: La presente ricevuta non vale come ammissione al concorso. Lei sarà il più rapidamente possibile informato per iscritto della sua ammissione o meno al concorso.

Tenuto conto del numero di candidature, è possibile che il tempo di attesa della comunicazione di ammissione o meno al concorso sia di qualche settimana, se non di oltre un mese.

Prima di questo termine non può essere fornita alcuna informazione. Si prega quindi di astenersi dal chiedere informazioni per telefono.



13 ESPERIENZA PROFESSIONALE (se richiesta dal bando di concorso)

Indicare con precisione il posto o i posti eventualmente occupati finora allegando fotocopie dei relativi documenti

1 Posto attuale o ultimo posto occupato					2 Posto precedente				
Date dal g/m/a	Date al g/m/a	Durata in mesi	Iniziale	Stipendio mensile lordo più recente	Date dal g/m/a	Date al g/m/a	Durata in mesi	Iniziale	Stipendio mensile lordo più recente
/ /	/				/ /	/ /			
Definizione esatta delle mansioni esplicate					Definizione esatta delle mansioni esplicate				
Nome e indirizzo del datore di lavoro					Nome e indirizzo del datore di lavoro				
Descrizione del lavoro svolto					Descrizione del lavoro svolto				
Motivi dell'abbandono dell'impiego					Motivi dell'abbandono dell'impiego				
Altri posti occupati precedentemente									
3 Nome e indirizzo del datore di lavoro dal / / al / / durata in mesi Descrizione del lavoro svolto Motivi dell'abbandono dell'impiego									
4 Nome e indirizzo del datore di lavoro dal / / al / / durata in mesi Descrizione del lavoro svolto Motivi dell'abbandono dell'impiego									

Aggiungere se necessario fogli supplementari

14 Termine di preavviso per l'impiego attualmente occupato

15 Soggiorni importanti all'estero (paesi visitati, anni, motivo del soggiorno)

16 Attività o attitudini extraprofessionali (sociali, sportive, ecc.)

17 Ha una minorazione fisica che potrebbe essere d'intralcio nello svolgimento delle prove?

SI

NO

In caso affermativo, fornire precisazioni (onde consentire all'amministrazione di prendere, se possibile, le misure necessarie)

18 Nome, indirizzo e numero di telefono delle persone da avvertire in caso di assenza

19 Eventuali condanne penali e sanzioni amministrative

DICHIARAZIONE SULL'ONORE

Io, sottoscritto/a
nel presente formulario sono veridiche e complete

, dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite

Dichiaro altresì sul mio onore

- i) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri e di godere dei diritti civili,
- ii) di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,
- iii) di possedere i requisiti di moralità necessari per l'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando

Mi impegno a produrre, non appena saranno richiesti, i documenti giustificativi concernenti i punti i), ii) e iii) che precedono e mi dichiaro a conoscenza del fatto che la mancata trasmissione di detti documenti può comportare l'annullamento della mia candidatura

Mi dichiaro a conoscenza del fatto che le fotocopie dei documenti giustificativi che seguono sono indispensabili per la validità del mio atto di candidatura

- il/i diploma/i o certificato/i di studi del livello richiesto per l'ammissione al concorso,
- il/i contratto/i o certificato/i di lavoro o bollettino/i di stipendio o documento (punto B 4 della Guida),
- gli attestati richiesti in caso di aumento del limite di età (punto 6)

Data e firma

NON DIMENTICARE DI FIRMARE!

- essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità e godere dei diritti civili e politici;
- essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari nel paese di cui l'interessato è cittadino;
- offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere in seno alle istituzioni;
- presentare gli originali dei diplomi o titoli di studio.

Il vincitore di concorso dovrà sottoporsi all'esame medico regolamentare volto a verificare se l'interessato è fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni previste in una delle istituzioni.

9. Preparazione al concorso

- a) Per quanto riguarda la prova a scelta multipla (D.S.M.) «ragionamento logico», esistono sul mercato molti libri che consentono ai candidati di prepararsi adeguatamente.
- b) La conoscenza della storia della Comunità europea, nonché del funzionamento delle sue istituzioni, è un altro degli argomenti di esame, scritto (D.S.M.) e orale. Nella preparazione del concorso i candidati devono quindi tenerne conto, procurandosi eventualmente pubblicazioni specializzate edite dalla Commissione e generalmente disponibili presso gli uffici della Commissione negli Stati membri.
- c) Per la preparazione nel settore del concorso (D.S.M. «conoscenze specifiche» e seconda prova scritta), i candidati devono possedere conoscenze approfondite dei settori in questione. Essi possono anche riportarsi alle indicazioni contenute nei paragrafi del bando di concorso «natura delle funzioni» e «natura delle prove», ecc.
- d) Dato che le procedure d'assunzione sono diverse da un Stato membro all'altro e che i candidati possono aver fatto l'esperienza di vari sistemi di selezione, la presente guida contiene in allegato una serie abbastanza rappresentativa di prove già proposte in concorsi precedenti.

Gli esempi forniti consentono ai candidati di farsi un'idea più precisa del tipo di esame proposto nei concorsi per un posto di lavoro in seno alle istituzioni comunitarie.

D. CARRIERA E CONDIZIONI DI LAVORO

1. Categorie di posti

Tutti i posti di lavoro della Commissione e delle altre istituzioni comunitarie, permanenti o temporanei, sono classificati come segue:

a) *Categoria «A»*

Personale con un diploma di laurea incaricato di compiti di direzione, di concetto e di studio nell'ambito delle competenze dei servizi delle istituzioni.

Questa categoria comprende, in ordine gerarchico crescente, i gradi A 8-A 4, con tre carriere: A 8 (amministratore aggiunto), A 7/6 (amministratore), A 5/A 4 (amministratore principale); i gradi A 3, A 2 e A 1, rispettivamente capo divisione (unità), direttore e direttore generale.

Quadro linguistico «LA»

Personale con un diploma di laurea, incaricato di lavori di traduzione e/o di interpretazione. La struttura di carriera della categoria «LA» corrisponde ai gradi A 8-A 3 della categoria «A».

La categoria «LA» comprende tre carriere: LA 8 (traduttore aggiunto, interprete aggiunto), LA 7-LA 6 (traduttore, interprete), LA 5-LA 4 (capo di unità di traduzione e interpretazione, revisore, traduttore principale, interprete principale).

Il grado LA 3 corrisponde ad un livello di responsabilità di capo divisione di traduzione o di interpretazione e/o di capo unità.

N.B.:

Per le funzioni linguistiche, oltre alla perfetta padronanza della madrelingua o lingua principale, i candidati devono avere una conoscenza approfondita di almeno altre due lingue ufficiali della Comunità.

b) *Categoria «B»*

Personale con diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e/o di istruzione tecnica, incaricato di lavori esecutivi e di inquadramento (paragonabili a quelli di un redattore, assistente aggiunto, ecc.).

Questa categoria comprende, nell'ordine gerar-chico ascendente, i gradi B 5-B 1.

La categoria B comprende tre carriere: B 5/B 4 (assistente aggiunto, assistente tecnico aggiunto, assistente di segreteria aggiunto), B 3/B 2 (assistente, assistente tecnico, assistente di segreteria), B 1 (assistente principale).

c) *Categoria «C»*

Personale con diploma di istituto di istruzione secondaria e/o tecnica, incaricato di compiti esecutivi (paragonabili a quelli di un segretario, di un archivista, di un tecnico, ecc.).

Questa categoria comprende, nell'ordine gerar-chico ascendente, i gradi C 5-C 1.

La categoria C è articolata in: C 5/C 4 (com-messo aggiunto, dattilografo), C 3/C 2 (com-messo, segretario dattilografo), C 1 (segretario di direzione, segretario principale, commesso principale).

NB:

I titolari di un diploma di studi universitari nonché le persone iscritte all'ultimo anno di un corso universitario completo non possono pre-sentare la candidatura ai concorsi per posti della categoria «C».

d) *Categoria «D»*

Personale in possesso di un diploma di livello della scuola dell'obbligo e/o tecnico, incaricato di lavori manuali o di servizio (usciere, autista, addetto alle officine, ecc.).

Questa categoria comprende, nell'ordine gerar-chico ascendente, i gradi D 4-D 1.

La categoria D si suddivide in: D 4 (agente non qualificato, operaio non qualificato), D 3/D 2 (operaio qualificato, agente qualificato), D 1 (capogruppo).

NB:

I titolari di diplomi di istituto d'istruzione se-condaria di secondo grado non possono pre-sentare la candidatura ai concorsi per posti della categoria «D».

- e) Ogni funzionario, tranne quelli di grado A 1 e A 2, è tenuto ad effettuare un servizio di prova e potrà essere nominato in ruolo soltanto se l'e-

sito di detto servizio risulterà positivo. La du-rata del servizio di prova è di nove mesi per i funzionari di categoria «A», del quadro lingui-stico «LA» e di categoria «B»; di sei mesi per i funzionari delle altre categorie.

2. **Trattamento economico e condizioni particolari**

a) *Retribuzione*

Nel bando di concorso che interessa i candidati è indicata la retribuzione base mensile della ca-tegoria che si riferisce ai posti di lavoro oggetto del concorso. Questo stipendio base varia se-condo lo scatto assegnato al momento dell'as-sunzione.

b) *Indennità e assegni*

Alle condizioni previste dallo statuto dei funziona-ri, completano lo stipendio base le se-guenti indennità:

- 1) un'indennità giornaliera temporanea;
- 2) un'indennità di dislocazione o di espatrio pari rispettivamente al 16 o al 4 % dello sti-pendio base.

I seguenti assegni familiari:

- 1) un assegno familiare, pari al 5 % dello sti-pendio base;
- 2) un assegno mensile per figlio a carico;
- 3) un'indennità scolastica corrispondente alle spese scolastiche effettive con un massimale mensile per figlio a carico.

c) *Trattenute*

La retribuzione dei funzionari è assoggettata alla deduzione delle trattenute obbligatorie (assicurazione, cassa malattia, pensione, pre-lievo di crisi, ecc.).

d) *Imposte*

Le retribuzioni dei funzionari delle istituzioni europee sono soggette all'imposta comunitaria trattenuta alla fonte. Questa imposta è prelevata a vantaggio del bilancio delle Comunità.

L'ammontare globale dell'imposta riduce per lo stesso importo la partecipazione finanziaria degli Stati membri al bilancio comunitario. Per questo motivo e in virtù del punto 2 dell'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e immunità la retribuzione non è soggetta ad imposta nazionale.

e) *Ambiente sociale*

Per quanto riguarda l'ambiente sociale, i funzionari europei trovano in genere per i loro figli, nelle principali sedi delle istituzioni, le scuole europee con cicli di studio che vanno dalla scuola elementare fino al livello secondario superiore (maturità). Gli studi effettuati presso le scuole europee, dove esistono nove sezioni secondo la lingua principale d'insegnamento, sono riconosciuti dai dodici Stati membri. Esistono asili nido per i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età scolastica.

3. **Indirizzo dell'Unità assunzioni della Commissione:**

- a) Per qualsiasi corrispondenza i candidati devono indirizzarsi a:

«Unità assunzioni» SC 41
Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

- b) Per qualsiasi informazione complementare i candidati possono rivolgersi o telefonare all'ufficio:

«Info-assunzioni»,
rue de la Science 41
B-1049 Bruxelles

L'ufficio «Info-assunzioni» è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle 9,00 alle 12,30).

Tel: 02/235 56 62 — 02/235 28 49 —
02/235 32 37
Fax: 02/236 43 02

ALLEGATO

Qualche esempio di prove scritte già utilizzate in concorsi precedenti in campo giuridico (prove comuni per le categorie A 7/6 e A 8)

I PROVA a)

Prova eliminatoria a scelta multipla intesa a valutare le conoscenze specifiche nel settore giuridico

La convenzione di Lome è

- a) l'accordo internazionale per la lotta contro la lebbra,
- b) il trattato che istituisce il mercato comune dell'Africa occidentale,
- c) l'accordo tra la Comunità economica europea ed un certo numero di paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,
- d) uno dei sistemi del gioco del bridge

In uno dei seguenti articoli del trattato CEE, il Consiglio può decidere unicamente all'unanimità Qual è questo articolo?

- a) articolo 84,
- b) articolo 99,
- c) articolo 100 A,
- d) articolo 118 A,

Qual è la funzione del Parlamento europeo per quanto riguarda l'ammissione di nuovi membri delle Comunità europee e gli accordi di associazione con paesi terzi?

- a) non viene consultato,
- b) è d'obbligo consultarlo,
- c) si applica la procedura di cooperazione istituita dall'Atto unico,
- d) è necessario che il Parlamento esprima parere conforme

L'espressione «self-executing» in diritto comunitario concerne

- a) l'applicazione del diritto comunitario ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee,
- b) il primato in generale del diritto comunitario sul diritto nazionale,
- c) l'applicabilità diretta delle norme comunitarie,
- d) l'obbligo, per le giurisdizioni nazionali di ultima istanza, di rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunità europee

La personalità giuridica delle Comunità europee trova il suo fondamento

- a) nella giurisprudenza della Corte,
- b) in una disposizione espressa dei trattati,
- c) nella prassi giuridica,

d) nella dottrina

Il metodo d'interpretazione teleologica e connesso

- a) alla finalità di una disposizione,
- b) all'esame sistematico del suo contesto,
- c) all'utilizzo di tecniche audiovisive,
- d) all'utilizzo di tecniche di informatica

Il principio dell'effetto utile concerne

- a) l'applicazione diretta delle norme giuridiche,
- b) l'obbligo di trasporre norme di diritto internazionale nell'ordinamento giuridico nazionale,
- c) un metodo di interpretazione delle norme giuridiche,
- d) una regola per le votazioni in seno al Consiglio delle Comunità europee

In quale settore la Corte di giustizia deve applicare, in base ad una disposizione espressa del trattato CEE, i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri?

- a) nel contenzioso della funzione pubblica comunitaria,
- b) nelle cause in materia di concorrenza,
- c) nei casi di responsabilità extracontrattuale della CEE,
- d) nel settore della responsabilità contrattuale

La tariffa doganale comune è stata applicata all'insieme dei prodotti agricoli e industriali a far data dal

- a) 1º settembre 1967,
- b) 1º luglio 1968
- c) 1º febbraio 1968,
- d) 1º novembre 1966

Le restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli sono attualmente finanziate

- a) dalla sezione «Garanzia» del FEAOG,
- b) dalla sezione «Orientamento» del FEAOG,
- c) da contributi diretti degli Stati membri,
- d) da un fondo costituito con la riscossione di un'imposta di corresponsabilità pagata dai produttori agricoli

In diritto comunitario, la Corte dei conti

- a) esercita funzioni giurisdizionali,
- b) è composta di membri nominati dal Parlamento europeo,
- c) è l'autorità che decide il bilancio delle Comunità europee,

- d) è l'organo che esercita il controllo dei conti delle tre Comunità.

Il primato del diritto comunitario sul diritto interno degli Stati membri:

- a) è una teoria sostenuta da una parte della dottrina;
- b) è una delle norme fondamentali sancite dai trattati che istituiscono le Comunità;
- c) è una costruzione giurisprudenziale, proveniente soprattutto dalla Corte di giustizia delle Comunità;
- d) è una delle innovazioni apportate dall'Atto unico europeo.

In diritto comunitario, le raccomandazioni:

- a) sono atti del Consiglio o della Commissione identici per le tre Comunità;
- b) sono atti previsti soltanto dai trattati di Roma;
- c) pur non essendo vincolanti, devono ispirare l'azione degli Stati membri;
- d) in determinati casi, impongono ai destinatari da esse designati un'obbligazione di risultato.

Le istituzioni delle Comunità titolari di un potere di decisione in un settore:


- a) possono creare organi ai quali sono attribuite funzioni di esecuzione;
- b) possono delegare il potere di decisione ad organi esterni;
- c) possono eseguire le proprie decisioni nei confronti dei singoli mediante atti di coercizione, senza la collaborazione degli organi legislativi, esecutivi o giurisdizionali degli Stati membri;
- d) esercitano il suddetto potere in forza di un mandato degli Stati membri che questi ultimi possono in ogni momento revocare di comune accordo.

I trattati che istituiscono la CEE e la CECA (EURATOM):

- a) consentono agli Stati membri di recedere unilateralmente dall'una o dall'altra delle Comunità;
- b) consentono agli Stati membri di escludere uno di essi dall'una o dall'altra delle Comunità;
- c) prevedono la possibilità di modificare le proprie disposizioni per consentire il recesso di uno degli Stati membri;
- d) sono conclusi per una durata illimitata.

II. PROVA b)

Prova eliminatoria a scelta multipla intesa a valutare le capacità di ragionamento.

	$\cap > \star , \bullet < \bullet , \bullet \geq \cap$ A. $\bullet \geq \star$ B. $\star > \bullet$ C. $\star \leq \bullet$ D. $\bullet \geq \cap$ E. $\bullet > \star$
	$T - L : U \rightarrow ?$ A.  B.  C.  D.  E. 
	18 16 48 12 7 42 6 ? A. 48 B. -2 C. 14 D. 13 E. -8
	$x - \$ \& ' \rightarrow ! x - \% \& : \$ + * \# / \rightarrow ?$ A. / \$ + * # B. / \$ + / # C. < \$ + * # D. / \$ % + # E. / \$ + < #
	Sette dodicesimi ($7/12$) è ugale a quanti mezzi ($1/2$)? A. $1\frac{1}{2}$ B. $1\frac{1}{12}$ C. $1\frac{1}{24}$ D. $1\frac{1}{6}$ E. $1\frac{1}{2}$
	 A.  B.  C.  D.  E. 
	 Quale delle figure che seguono deve logicamente sostituire il punto interrogativo?
	A.  B.  C.  D.  E. 
	$20/4 \rightarrow 4$ $45 \rightarrow ?$ A. $4/20$ B. 180 C. 360 D. 36 E. 72

	 A. B. C. D. E.																
	<p>Un'associazione giovanile organizza una gita alla quale ci si deve iscrivere in anticipo. Gianni e Giuseppe s'iscrivono solo se ci va Giulio. Gianni ed Elisa sono inseparabili e se l'uno rimane a casa l'altra fa lo stesso. Se Gianni va in gita ci va certamente anche Pietro, ma Anna non sopporta Pietro e se Pietro s'iscrive lei rimane a casa. Se Gianni s'iscrive, quale delle seguenti affermazioni è necessariamente falsa?</p> <p>A. Elisa s'iscrive B. Giulio resta a casa C. Pietro s'iscrive D. Giuseppe s'iscrive E. Anna rimane a casa</p>																
	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2</td> <td>6</td> <td>17</td> <td>?</td> <td>144</td> <td>428</td> <td>1 279</td> </tr> <tr> <td>A. 34</td> <td>B. 49</td> <td>C. 51</td> <td>D. 53</td> <td>E. 68</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2	6	17	?	144	428	1 279	A. 34	B. 49	C. 51	D. 53	E. 68				
2	6	17	?	144	428	1 279											
A. 34	B. 49	C. 51	D. 53	E. 68													
	$w < v$; $x = w$; $x \geq y$; $z \leq y$ <p>A. $v \geq z$ B. $w > z$ C. $z < v$ D. $y \leq v$ E. $v < z$</p>																
	<p>1 2 </p> <p>1 è una riproduzione incompleta di una figura X. Il resto della figura X è rappresentato da 2, che è stato però fatto ruotare intorno ad un asse orizzontale. Riunendo le figure 1 e 2 in modo da ricostituire la figura X nella sua posizione originaria, quale delle figure seguenti si ottiene?</p> <p>A. B. C. D. E. </p>																
	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>20</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>-3</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>A. 10</td> <td>B. -9</td> <td>C. 8</td> <td>D. -19</td> <td>E. 13</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	20	4	16	-3	9	1	?	A. 10	B. -9	C. 8	D. -19	E. 13			
8	20	4	16	-3	9	1	?										
A. 10	B. -9	C. 8	D. -19	E. 13													
	$\sqrt{256} \rightarrow 2/_{32}$: $12 \rightarrow ?$ <p>A. $\sqrt{12}$ B. 0,12 C. $2/_{24}$ D. 144 E. $(2/_{24})^2$</p>																

III. PROVA d) (¹)

Prova di redazione costituita da una serie di domande che comportano temi a scelta del candidato attinenti alle opzioni seguenti:

- I. Diritto civile, diritto commerciale
- II. Diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto amministrativo
- III. Diritto comunitario

Il candidato deve scegliere una di queste tre opzioni e svolgere uno solo dei temi indicati nell'opzione prescelta.

Durata: 3 ore.

Opzione I: Diritto civile e commerciale

1. Fornite le definizioni di «contratto di lavoro» e di «locazione d'opera» e precisate le differenze di maggior rilievo fra questi due tipi di contratti.
2. La responsabilità extracontrattuale nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro delle Comunità europee di vostra scelta.
3. In quale misura il tempo costituisce un elemento per la perdita o per l'acquisto di diritti, nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro delle Comunità europee di vostra scelta?

Opzione II: Diritto pubblico, costituzionale, amministrativo

1. Descrivete se e come, in uno Stato membro di vostra scelta, il singolo può invocare la responsabilità extracontrattuale dei pubblici poteri.
2. Si ritiene generalmente che l'esistenza di una costituzione federale scritta relativamente rigida e di un controllo di costituzionalità sia una «conditio sine qua non» per il funzionamento di uno Stato federale (o federazione di Stati), diversamente da quanto accade per uno Stato unitario.
3. Descrivete come è garantita, nello Stato membro di vostra scelta, l'indipendenza dei giudici nei confronti del potere esecutivo, nonché i mezzi giuridici con i quali a vostro parere l'esecutivo può eventualmente influenzare il potere giudiziario.

Opzione III: Diritto comunitario

1. Le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.
2. A vostro giudizio, come si giustifica la quadripartizione istituzionale creata dai trattati che istituiscono le Comunità europee in luogo della tradizionale distinzione tripartita dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario)?
3. La ricevibilità dei ricorsi nel contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale delle Comunità.

(¹) Non esistono esempi della prova c) poiché quest'ultima è stata introdotta recentemente.

IV. PROVA e)

Prova pratica riferentesi al diritto comunitario, da svolgere sulla base di una pratica consegnata ai candidati.

Durata: 4 ore.

1. Categoria A 7/6

Ursula Becker

contro

Finanzamt Münster-Innenstadt

Domanda di decisione pregiudiziale presentata dal Finanzgericht de Münster (che ha dato luogo alla sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 1982, RIC. 82, pag. 53, caso 8/81).

I candidati troveranno qui allegati:

1. Gli antefatti e la situazione del procedimento davanti alla Corte di giustizia.

2. Copia della legislazione comunitaria derivata che ha rilevanza per il caso di specie.

(Seconda e sesta direttiva del Consiglio, in data dell'11 aprile 1967 e del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le tasse sul fatturato — sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto).

Istruzioni ai candidati:

In questa causa siete l'agente della Commissione — Presentate in forma sintetica le osservazioni che, a vostro giudizio, la Commissione dovrebbe esporre alla Corte.

2. Categoria A 8

Avv. Flaminio Costa

contro

l'ENEL

Ente nazionale energia elettrica

Domanda di decisione pregiudiziale, presentata a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, con la quale il giudice conciliatore di Milano richiede l'interpretazione degli articoli 102, 93, 53 e 37 del suddetto trattato (che ha dato luogo alla sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 1964, RIC. 64, pag. 1143, caso 6/64).

I candidati troveranno qui allegati:

1. L'esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo, nonché le osservazioni presentate alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte.

2. Copia degli articoli del trattato CEE che hanno rilevanza per il caso di specie.

Istruzioni ai candidati:

Formulate le conclusioni che presentereste alla Corte se foste l'avvocato generale.

BANDO DI CONCORSO GENERALE COM/A/714
SETTORE GIURIDICO

(90/C 237/09)

La Commissione delle Comunità europee indice un concorso generale per esami al fine di costituire una riserva per l'assunzione di

AMMINISTRATORI
 (di sesso femminile o maschile)

Questa riserva è destinata a coprire un numero di posti che, a titolo puramente indicativo, è dell'ordine di 35.

La Commissione, che organizza contemporaneamente il concorso generale COM/A/715, per esami, al fine di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori aggiunti da inquadrare nel grado A 8, richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che essi sono tenuti a precisare nell'atto di candidatura il numero del concorso al quale intendono partecipare e che possono iscriversi, su pena di nullità, a uno solo dei due concorsi paralleli COM/A/714 e COM/A/715, i cui esami saranno d'altronde tenuti simultaneamente. Il candidato può presentare solamente un atto di candidatura per uno dei due concorsi.

La Commissione conduce una politica di parità di possibilità tra uomini e donne e incoraggia vivamente le candidature femminili.

La data limite per la presentazione delle candidature è fissata al 9 novembre 1990.

I. NATURA DELLE FUNZIONI

Attendere, in base a direttive generali, a compiti di concezione, di studio e di controllo inerenti all'attività delle Comunità in campo giuridico.

Le mansioni da svolgere possono comprendere in particolare i compiti seguenti:

- concezione ed elaborazione dei progetti di atti comunitari (direttive, regolamenti ...) in seno ai vari servizi della Commissione;
- partecipazione a negoziati per la conclusione di accordi internazionali;
- analisi e preparazione di progetti di decisione, essenzialmente nel settore del diritto di concorrenza;

- elaborazione e controllo di contratti (ad esempio, nei settori della ricerca, delle nuove tecnologie, dell'amministrazione ...);
- esame e controllo dei diritti nazionali per verificarne la conformità con il diritto comunitario;
- istruzione di pratiche pre-conteniziose (infrazioni al diritto comunitario, reclami ...);
- elaborazione delle prese di posizione della Commissione nell'ambito di controversie, soprattutto dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale di prima istanza.

II. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data limite stabilita per la presentazione delle candidature, dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. CONDIZIONI GENERALI

A norma dell'articolo 28 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee:

- essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità e godere dei diritti civili e politici;
- essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.

B. CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Limite d'età

I candidati devono essere nati dopo il **9 novembre 1954**.

Possibilità di aumento dei limiti di età:

- a) I candidati che abbiano compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio beneficiano di un aumento del limite d'età corrispondente alla durata del servizio compiuto. I periodi di servizio prestati volontariamente oltre al servizio obbligatorio non sono presi in considerazione. La domanda di aumento deve essere corredata da un certificato rilasciato dalle compe-

tenti autorità, militari o altre, in cui si precisino le date d'inizio e fine del servizio obbligatorio effettivamente compiuto.

- b) I candidati che non abbiano svolto alcuna attività professionale per almeno un anno per occuparsi di un figlio a loro carico, in età inferiore a quella dell'obbligo scolastico o portatore di una minorazione mentale o fisica grave debitamente comprovata, possono beneficiare di un aumento di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di tre anni. Ogni domanda di aumento deve essere corredata da un estratto dell'atto di nascita del o dei figli e da una dichiarazione sull'onore motivata menzionante con precisione il periodo durante il quale non è stata svolta alcuna attività professionale.
- c) I candidati che presentino una minorazione fisica debitamente riconosciuta dalle autorità competenti beneficiano di un aumento di tre anni. La domanda di aumento deve essere corredata dal certificato rilasciato dall'autorità competente che riconosce la qualità di lavoratore minorato.

Il limite di età può essere aumentato complessivamente di cinque anni al massimo e la richiesta di aumento del limite di età sarà presa in considerazione solo se corredata dai documenti giustificativi indispensabili.

2. Titoli di studio o diplomi richiesti

I candidati devono aver ricevuto una istruzione universitaria completa e il relativo diploma di laurea. La commissione esaminatrice terrà conto delle diverse strutture di insegnamento.

Vista la natura delle funzioni di cui al punto I, l'attenzione dei candidati è richiamata sul fatto che le prove del concorso riguarderanno in particolare argomenti in relazione con il settore oggetto del concorso e richiederanno conoscenze a livello universitario in questo settore.
(Vedi Guida B.3.)

3. Esperienza professionale

I candidati devono possedere un'esperienza professionale di almeno due anni di livello universitario equivalente a quello delle funzioni di cui al titolo I, acquisita posteriormente al conseguimento del diploma summenzionato, in un tipo di attività in relazione con le funzioni di cui al titolo I.

L'esperienza professionale deve essere precisata dettagliatamente nell'atto di candidatura.

Sono riconosciuti validi, a titolo di esperienza professionale, anche periodi di tirocinio, di specializzazione o di perfezionamento debitamente comprovati o formazioni complementari in rapporto con le funzioni di cui al titolo I. La formazione complementare deve essere attestata da un diploma di livello almeno equivalente al titolo che dà accesso al concorso.
(Vedi Guida B.4.)

4. Conoscenze linguistiche

I candidati devono possedere una profonda conoscenza di una delle lingue della Comunità (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco) e una soddisfacente conoscenza di un'altra di queste lingue.

C. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- 1. Il limite di età non si applica ai candidati che fra la data di pubblicazione della presente Gazzetta ufficiale e la data limite per la presentazione delle candidature sono da almeno un anno, senza interruzione, funzionari o altri agenti delle Comunità europee.
- 2. L'esperienza professionale indicata al punto B.3 non è richiesta nel caso di funzionari e altri agenti delle Comunità europee che alla data limite per la presentazione delle candidature, sono inquadrati nella categoria B da due anni e in possesso di un diploma di laurea. La commissione esaminatrice terrà conto a questo proposito delle diverse strutture di insegnamento.
- 3. Il diploma di cui al punto B.2 non è richiesto nel caso dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee che, alla data limite per la presentazione delle candidature, abbiano un'anzianità di otto anni nella categoria B.
- 4. Per il calcolo dei due o otto anni di cui sopra, sono presi in considerazione solo i periodi di attività, comando o congedo per servizio militare [articolo 35 a), b) ed e) dello statuto] ad esclusione dei periodi di aspettativa o in disponibilità.

III. AMMISSIONE AL CONCORSO E ALLE PROVE

1. L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali (titolo II, lettera A) e lo trasmette al presidente della commissione esaminatrice, accompagnato dai fascicoli di candidatura.
2. Dopo aver esaminato tali fascicoli, la commissione esaminatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti particolari e/o specifici e quindi ammessi alle prove.
3. L'ammissione dei candidati alle prove avviene previa verifica della corrispondenza fra le condizioni fissate dal testo del bando di concorso e le qualifiche di ciascun candidato; questa verifica si basa sulle indicazioni fornite dai candidati stessi nel loro atto di candidatura e sui documenti giustificativi che devono accompagnarlo. I candidati sono quindi invitati a compilare l'atto di candidatura con la massima precisione.
4. I candidati che non hanno utilizzato l'atto di candidatura obbligatorio o che non l'hanno firmato non saranno ammessi al concorso. Lo stesso vale per i candidati che hanno omesso di presentare tutti i documenti giustificativi entro il termine stabilito (vedi Guida B.3, 4 e 5).
5. I candidati saranno informati individualmente, per lettera, delle decisioni in merito alla loro ammissione al concorso e alle prove.
6. La commissione esaminatrice, se constata ad uno studio ulteriore dei suoi lavori che le indicazioni fornite nell'atto di candidatura non rispondono alla verità o non sono confermate dai documenti richiesti in appoggio a quest'ultimo, considera l'ammissione come nulla e non avvenuta.

IV. RIESAME DELLE CANDIDATURE

Ogni candidato può chiedere un riesame della sua candidatura qualora, viste le condizioni per l'ammissione, ritenga sia stato commesso un errore. In tal caso, entro un termine di trenta giorni di calendario dalla data di invio della lettera (fa fede il timbro postale) con cui viene comunicata la non ammissione, egli invia una lettera motivata al presidente della commissione esaminatrice, indicando il numero del concorso. Tale lettera va indirizzata all'Unità assunzioni, concorso generale COM/A/714, Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

La commissione giudicatrice riesamina il fascicolo entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio della lettera con la quale il candidato chiede il riesame (fa fede il timbro postale).

La decisione della commissione giudicatrice è comunicata, per lettera, ai candidati il più rapidamente possibile.

V. NATURA, DURATA E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

1. Natura

Prove eliminate:

- a) prova costituita da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le conoscenze specifiche nel settore giuridico nonché le conoscenze della Comunità europea e delle attualità in particolare in Europa (minimo 40 domande ripartite in modo equilibrato).
- b) prova costituita da una serie di domande a scelta multipla volte a valutare le capacità di ragionamento (minimo 30 domande);
- c) prova costituita da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare il livello di conoscenza soddisfacente di una seconda lingua comunitaria, a scelta del candidato e che quest'ultimo è tenuto a precisare nell'atto di candidatura (minimo 30 domande).

Altre prove scritte:

- d) prova redazionale costituita da una serie di domande che comportano temi a scelta del candidato e/o studi di casi attinenti alle seguenti opzioni:
 - diritto civile e diritto commerciale,
 - diritto pubblico, costituzionale e amministrativo,
 - diritto comunitario.

Al momento della prova il candidato dovrà scegliere una di queste tre opzioni;

- e) prova pratica attinente al settore giuridico, da svolgersi sulla base di una pratica riferentesi alle attività comunitarie. Tale prova deve consentire di valutare le capacità di analisi e di sintesi, nonché l'attitudine dei candidati al trattamento di una pratica.

2. Durata

La durata delle prove scritte è stabilita dalla commissione esaminatrice in funzione della loro natura e sarà comunicata ai candidati ammessi al momento della convocazione.

3. Valutazione

Prove eliminate:

Prova a): da 0 a 20 punti (minimo richiesto 10).

Prova b): da 0 a 10 punti (minimo richiesto 5).

Prova c): da 0 a 10 punti (minimo richiesto 5).

Altre prove scritte:

Prova d): da 0 a 40 punti (minimo richiesto 20).

Prova e): da 0 a 40 punti (minimo richiesto 20).

In primo luogo verranno corrette le prove a), b) e c). Si procederà quindi alla correzione delle prove d) ed e) soltanto per i candidati che avranno ottenuto il minimo richiesto rispettivamente nelle prove a), b) e c).

VI. AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE — NATURA DELLA PROVA — VALUTAZIONE

1. Ammissione

Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 48 punti nelle prove scritte d) ed e) e abbiano raggiunto il punteggio minimo richiesto per ciascuna di queste due prove.

I candidati sono informati individualmente, per lettera, della decisione della commissione esaminatrice in merito alla loro ammissione.

2. Natura

Colloquio con la commissione esaminatrice inteso a valutare l'attitudine dei candidati a svolgere le funzioni di cui al titolo I. Il colloquio verte sulle conoscenze generali, specifiche, linguistiche nonché sulle conoscenze delle istituzioni e delle politiche comunitarie.

3. Valutazione

La prova orale è valutata da 0 a 60 punti (minimo richiesto 30).

VII. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI IDONEI

In esito al concorso, la commissione esaminatrice iscrive nell'elenco degli idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 84 punti nel complesso delle prove scritte d), e) e orale, rimanendo inteso che i candidati devono aver ottenuto il minimo richiesto per ciascuna di queste prove.

I candidati sono informati individualmente, per lettera, delle conclusioni della commissione giudicatrice che li riguardano.

La validità dell'elenco di riserva scade il 31 dicembre 1992, ma potrà essere prorogata. In tal caso, gli iscritti in detto elenco saranno tempestivamente informati.

L'iscrizione dei candidati nell'elenco di riserva dà loro la possibilità di essere assunti in funzione delle esigenze dei servizi della Commissione.

In base alle esigenze di servizio o alla natura del posto, ai candidati potrebbe eventualmente essere offerto un contratto temporaneo; in tal caso il loro nome continua a figurare nell'elenco di riserva.

VIII. TRATTAMENTO ECONOMICO

Categoria e grado:

La riserva per l'assunzione di amministratori riguarda la carriera A 7/6 della categoria A. L'assunzione sarà fatta nel grado A 7.

Sede di servizio:

Bruxelles, Lussemburgo o un'altra sede dei servizi della Commissione.

Retribuzione:

(vedi Guida)

A titolo indicativo, per la carriera oggetto del concorso, lo stipendio base mensile varia tra 132 906 franchi belgi (A 7, scatto 1) e 146 132 franchi belgi (A 7, scatto 3).

IX. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Prima di compilare l'atto di candidatura, i candidati sono invitati a consultare la guida inserita nella presente Gazzetta ufficiale.

1. L'atto di candidatura, allegato al bando di concorso, deve essere debitamente compilato e firmato dal candidato e corredata da fotocopie dei documenti che comprovano il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e, se del caso, le condizioni specifiche ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee, per permettere alla commissione esaminatrice di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal candidato nell'atto di candidatura.

2. L'atto di candidatura e le fotocopie dei documenti devono essere inviati preferibilmente in plico raccomandato al più tardi il *9 novembre 1990* (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Unità Assunzioni — SC 41
Concorso generale COM/A/714
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

3. Gli atti di candidatura dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee possono anche essere consegnati, contro ricevuta, entro le ore 16 del *9 novembre 1990* ad uno dei seguenti indirizzi:

- Unità Assunzioni
Commissione delle Comunità europee, COM/A/714
Bruxelles
- Unità Personale
Commissione delle Comunità europee, COM/A/714
Lussemburgo;
- Servizi amministrativi del Centro comune di ricerca a Ispra, Karlsruhe, Geel e Petten, COM/A/714.

4. I funzionari e altri agenti delle Comunità europee che lavorano presso gli uffici della Commissione e le delegazioni esterne possono preannunciare la loro candidatura per telex o telefax all'unità Assunzioni entro le ore 16 (ora di Bruxelles), del *9 novembre 1990*; fanno fede la data e l'ora d'invio del telex o del telefax. Tuttavia la loro candidatura sarà considerata valida solo se il formulario obbligatorio sarà stato effettivamente inviato entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data limite (fa fede il timbro postale).

5. Per facilitare i lavori amministrativi della commissione giudicatrice, tutta la corrispondenza relativa ad una candidatura presentata sotto un nome determinato deve menzionare detto nome e il numero del corso.

Nessun elemento del fascicolo viene restituito ai candidati.

6. In un secondo tempo, i candidati iscritti nell'elenco di riserva ai quali sarà offerto un impiego saranno invitati a presentare per certificazione gli originali dei loro diplomi o titoli di studio e attestati di lavoro.

BANDO DI CONCORSO GENERALE COM/A/715
SETTORE GIURIDICO

(90/C 237/10)

La Commissione delle Comunità europee indice un concorso generale per esami al fine di costituire una riserva per l'assunzione di

AMMINISTRATORI AGGIUNTI
 (di sesso femminile o maschile)

Questa riserva è destinata a coprire un numero di posti che, a titolo puramente indicativo, è dell'ordine di 35.

La Commissione, che organizza contemporaneamente il concorso generale COM/A/714, per esami, al fine di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori aggiunti da inquadrare nel grado A 7, richiama l'attenzione dei candidati sul fatto che essi sono tenuti a precisare nell'atto di candidatura il numero del concorso al quale intendono partecipare e che possono iscriversi, su pena di nullità, a uno solo dei due concorsi paralleli COM/A/714 e COM/A/715, i cui esami saranno d'altronde tenuti simultaneamente. Il candidato può presentare solamente un atto di candidatura per uno dei due concorsi.

La Commissione conduce una politica di parità di possibilità tra uomini e donne e incoraggia vivamente le candidature femminili.

La data limite per la presentazione delle candidature è fissata al 9 novembre 1990.

I. NATURA DELLE FUNZIONI

Attendere, in base a direttive dettagliate, a compiti di concezione e di studio inerenti all'attività delle Comunità in campo giuridico.

Le mansioni da svolgere possono comprendere in particolare i compiti seguenti:

- concezione ed elaborazione dei progetti di atti comunitari (direttive, regolamenti...) in seno ai vari servizi della Commissione;
- partecipazione a negoziati per la conclusione di accordi internazionali;
- analisi e preparazione di progetti di decisione, essenzialmente nel settore del diritto di concorrenza;

- elaborazione e controllo di contratti (ad esempio, nei settori della ricerca, delle nuove tecnologie, dell'amministrazione...);
- esame e controllo dei diritti nazionali per verificarne le conformità con il diritto comunitario;
- istruzione di pratiche pre-contenziogene (infrazioni al diritto comunitario, reclami...);
- elaborazione delle prese di posizione della Commissione nell'ambito di controversie, soprattutto dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale di prima istanza.

II. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data limite stabilita per la presentazione delle candidature, dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. CONDIZIONI GENERALI

A norma dell'articolo 28 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee:

- essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità e godere dei diritti civili e politici;
- essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.

B. CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Limite d'età

I candidati devono essere nati dopo il *9 novembre 1957*.

Possibilità di aumento dei limiti di età:

- a) I candidati che abbiano compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio beneficiano di un aumento del limite d'età corrispondente alla durata del servizio compiuto. I periodi di servizio prestati volontariamente oltre al servizio obbligatorio non sono presi in considerazione.

zione. La domanda di aumento deve essere corredata da un certificato rilasciato dalle competenti autorità, militari o altre, in cui si precisino le date d'inizio e fine del servizio obbligatorio effettivamente compiuto.

- b) I candidati che non abbiano svolto alcuna attività professionale per almeno un anno per occuparsi di un figlio a loro carico, in età inferiore a quella dell'obbligo scolastico o portatore di una minorazione mentale o fisica grave debitamente comprovata, possono beneficiare di un aumento di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di tre anni. Ogni domanda di aumento deve essere corredata da un estratto dell'atto di nascita del o dei figli e da una dichiarazione sull'onore motivata menzionante con precisione il periodo durante il quale non è stata svolta alcuna attività professionale.
- c) I candidati che presentino una minorazione fisica debitamente riconosciuta dalle autorità competenti beneficiano di un aumento di tre anni. La domanda di aumento deve essere corredata dal certificato rilasciato dall'autorità competente che riconosce la qualità di lavoratore minorato.

Il limite di età può essere aumentato complessivamente di cinque anni al massimo e la richiesta di aumento del limite di età sarà presa in considerazione solo se corredata dai documenti giustificativi indispensabili.

2. Titoli di studio o diplomi richiesti

I candidati devono aver ricevuto una istruzione universitaria completa e il relativo diploma di laurea. La commissione esaminatrice terrà conto delle diverse strutture di insegnamento.

Saranno presi in considerazione soltanto i candidati che hanno ottenuto il loro primo diploma di laurea dopo il 1° maggio 1987.

Vista la natura delle funzioni di cui al punto I, l'attenzione dei candidati è richiamata sul fatto che le prove del concorso riguarderanno in particolare argomenti in relazione con il settore oggetto del concorso e richiederanno conoscenze a livello universitario in questo settore.
(Vedi Guida B.3.)

3. Esperienza professionale

Non è richiesta esperienza professionale.

4. Conoscenze linguistiche

I candidati devono possedere una profonda conoscenza di una delle lingue della Comunità (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco) e una soddisfacente conoscenza di un'altra di queste lingue.

C. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1. Il limite di età non si applica ai candidati che fra la data di pubblicazione della presente Gazzetta ufficiale e la data limite per la presentazione delle candidature sono da almeno un anno, senza interruzione, funzionari o altri agenti delle Comunità europee.
2. Per i candidati che sono funzionari o altri agenti delle Comunità europee inquadrati in una delle categorie inferiori al diploma di laurea di cui al punto B.2 non è applicata alcuna data limite di validità.
3. In mancanza di questo diploma, essi possono essere ammessi al concorso purchè abbiano un'anzianità di otto anni nella categoria B alla data limite per la presentazione delle candidature.
4. Per il calcolo degli otto anni di cui sopra, sono presi in considerazione solo i periodi di attività, comando o congedo per servizio militare [articolo 35 a), b) ed e) dello statuto] ad esclusione dei periodi di aspettativa o in disponibilità.

III. AMMISSIONE AL CONCORSO E ALLE PROVE

1. L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali e lo trasmette al presidente della commissione esaminatrice, accompagnato dai fascicoli di candidatura.
2. Dopo aver esaminato tali fascicoli, la commissione esaminatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti particolari e/o specifici e quindi ammessi alle prove.
3. L'ammissione dei candidati alle prove avviene previa verifica della corrispondenza fra le condizioni fissate dal testo del bando di concorso e le qualifiche di ciascun candidato; questa verifica si basa sulle indicazioni fornite dai candidati stessi nel loro atto di candidatura e sui documenti giustificativi che devono accompagnarlo. I candidati sono quindi invitati a compilare l'atto di candidatura con la massima precisione.

4. I candidati che non hanno utilizzato l'atto di candidatura obbligatorio o che non l'hanno firmato non saranno ammessi al concorso. Lo stesso vale per i candidati che hanno omesso di presentare tutti i documenti giustificativi entro il termine stabilito (vedi Guida B.3, 4 e 5).
5. I candidati saranno informati individualmente, per lettera, della decisione della commissione esaminatrice in merito alla loro ammissione al concorso e alle prove.
6. La commissione esaminatrice, se constata ad uno studio ulteriore dei suoi lavori che le indicazioni fornite nell'atto di candidatura non rispondono alla verità o non sono confermate dai documenti richiesti in appoggio a quest'ultimo, considera l'ammissione come nulla e non avvenuta.

IV. RIESAME DELLE CANDIDATURE

Ogni candidato può chiedere un riesame della sua candidatura qualora, viste le condizioni per l'ammissione, ritenga sia stato commesso un errore. In tal caso, entro un termine di trenta giorni calendario dalla data di invio della lettera (fa fede il timbro postale) con cui viene comunicata la non ammissione, egli invia una lettera motivata al presidente della commissione esaminatrice, indicando il numero del concorso. Tale lettera va indirizzata all'Unità assunzioni, concorso generale COM/A/715, Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

La commissione giudicatrice riesamina il fascicolo entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio della lettera con la quale il candidato chiede il riesame (fa fede il timbro postale).

La decisione della commissione giudicatrice è comunicata, per lettera, ai candidati il più rapidamente possibile.

V. NATURA, DURATA E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

1. Natura

Prove eliminate:

- a) prova costituita da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le conoscenze specifiche nel settore giuridico nonché le conoscenze della Comunità europea e delle attualità particolarmente in Europa (minimo 40 domande ripartite in modo equilibrato).
- b) prova costituita da una serie di domande a scelta multipla volte a valutare le capacità di ragionamento (minimo 30 domande);

- c) prova costituita da una serie di domande a scelta multipla intesa a valutare il livello di conoscenza soddisfacente di una seconda lingua comunitaria, a scelta del candidato e che quest'ultimo è tenuto a precisare nell'atto di candidatura (minimo 30 domande).

Altre prove scritte:

- d) prova redazionale costituita da una serie di domande che comportano temi a scelta del candidato e/o studi di casi attinenti alle seguenti opzioni:

- diritto civile e diritto commerciale,
- diritto pubblico, costituzionale e amministrativo,
- diritto comunitario.

Al momento della prova il candidato dovrà scegliere una di queste tre opzioni;

- e) prova pratica attinente al settore giuridico, da svolgere sulla base di una pratica riferentesi alle attività comunitarie.

Tale prova deve consentire di valutare le capacità di analisi e di sintesi dei candidati.

2. Durata

La durata delle prove scritte è stabilita dalla commissione esaminatrice in funzione della loro natura e sarà comunicata ai candidati ammessi al momento della convocazione.

3. Valutazione

Prove eliminate:

Prova a): da 0 a 20 punti (minimo richiesto 10).

Prova b): da 0 a 10 punti (minimo richiesto 5).

Prova c): da 0 a 10 punti (minimo richiesto 5).

Altre prove scritte:

Prova d): da 0 a 40 punti (minimo richiesto 20).

Prova e): da 0 a 40 punti (minimo richiesto 20).

In primo luogo verranno corrette le prove a), b) e c). Si procederà quindi alla correzione delle prove d) e e) soltanto per i candidati che avranno ottenuto il minimo richiesto rispettivamente nelle prove a), b) e c).

VI. AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE — NATURA DELLA PROVA — VALUTAZIONE

1. Ammissione

Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 48 punti nelle prove scritte d) ed e) e abbiano raggiunto il punteggio minimo richiesto per ciascuna di queste due prove.

I candidati sono informati individualmente, per lettera, della decisione della commissione esaminatrice in merito alla loro ammissione.

2. Natura

Colloquio con la commissione esaminatrice inteso a valutare l'attitudine dei candidati a svolgere le funzioni di cui al titolo I. Il colloquio verte sulle conoscenze generali, specifiche, linguistiche nonché sulle conoscenze delle istituzioni e delle politiche comunitarie.

3. Valutazione

La prova orale è valutata da 0 a 60 punti (minimo richiesto 30).

VII. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI IDONEI

In esito al concorso, la commissione esaminatrice iscrive nell'elenco degli idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 84 punti nel complesso delle prove scritte d), e) e orale, rimanendo inteso che i candidati devono aver ottenuto il minimo richiesto per ciascuna di queste prove.

I candidati sono informati individualmente, per lettera, delle conclusioni della commissione giudicatrice che li riguardano.

La validità dell'elenco di riserva scade il 31 dicembre 1992, ma potrà essere prorogata. In tal caso, gli iscritti in detto elenco saranno tempestivamente informati.

L'iscrizione dei candidati nell'elenco di riserva dà loro la possibilità di essere assunti in funzione delle esigenze dei servizi della Commissione.

In base alle esigenze di servizio o alla natura del posto, ai candidati potrebbe eventualmente essere offerto un contratto temporaneo; in tal caso il loro nome continua a figurare nell'elenco di riserva.

VIII. TRATTAMENTO ECONOMICO

Categoria e grado:

La riserva per l'assunzione di amministratori aggiunti riguarda il grado 8 della categoria A.

Sede di servizio:

Bruxelles, Lussemburgo o un'altra sede dei servizi della Commissione.

Retribuzione:

(vedi Guida)

A titolo indicativo, per la carriera oggetto del concorso, lo stipendio base mensile varia tra 117 546 franchi belgi (A 8, scatto 1) e 122 283 franchi belgi (A 8, scatto 2).

IX. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Prima di compilare l'atto di candidatura, i candidati sono invitati a consultare la guida inserita nella presente Gazzetta ufficiale.

1. L'atto di candidatura, allegato al bando di concorso, deve essere debitamente compilato e firmato dal candidato e corredata da fotocopie dei documenti che comprovano il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e, se del caso, le condizioni specifiche ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee, per permettere alla commissione esaminatrice di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal candidato nell'atto di candidatura.

2. L'atto di candidatura e le fotocopie dei documenti devono essere inviati preferibilmente in plico raccomandato al più tardi il 9 novembre 1990 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Unità Assunzioni — SC 41
Concorso generale COM/A/715
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

3. Gli atti di candidatura dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee possono anche essere consegnati, contro ricevuta, entro le ore 16 del 9 novembre 1990 ad uno dei seguenti indirizzi:

— Unità Assunzioni
Commissione delle Comunità europee
COM/A/715
Bruxelles;

-
- Unità Personale
Commissione delle Comunità europee
COM/A/715
Lussemburgo;
 - Servizi amministrativi del Centro comune di ricerca a Ispra, Karlsruhe, Geel e Petten
COM/A/715.
4. I funzionari e altri agenti delle Comunità europee che lavorano presso gli uffici della Commissione e le delegazioni esterne possono preannunciare la loro candidatura per telex o telefax all'unità Assunzioni entro le ore 16 (ora di Bruxelles), del *9 novembre 1990*; fanno fede la data e l'ora d'invio del telex o del telefax. Tuttavia la loro candidatura sarà considerata valida solo se il formulario obbligatorio sarà stato effettivamente inviato entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data limite (fa fede il timbro postale).
5. Per facilitare i lavori amministrativi della commissione giudicatrice, tutta la corrispondenza relativa ad una candidatura presentata sotto un nome determinato deve menzionare detto nome e il numero del corso.
- Nessun elemento del fascicolo viene restituito ai candidati.
6. In un secondo tempo, i candidati iscritti nell'elenco di riserva ai quali sarà offerto un impiego saranno invitati a presentare per certificazione gli originali dei loro diplomi o titoli di studio e eventualmente attestati di lavoro.

